

NORMATIVA RICHIAMATA NEL DISEGNO DI LEGGE N. 61/XV

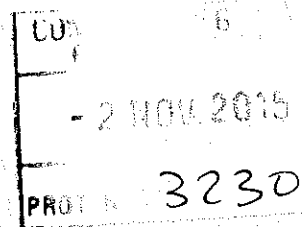
IM GESETZENTWURF NR. 61/XV ERWÄHNT GESETZESBESTIMMUNGEN

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Art. 79

Art. 84



Legge regionale 15 luglio 2009, n. 3

Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione

D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 3

Art. 11

Art. 11-bis

Art. 36

Art. 39

Art. 46

Art. 48

Art. 49

Art. 51

Art. 62

Allegato n. 4/1

Allegato n. 4/2

Legge provinciale di Trento 19 luglio 1990, n. 23

Art. 39-quater

Legge 24 dicembre 2003, n. 350

Art. 3

Legge 30 dicembre 2004, n. 311

Art. 76

Legge 31 dicembre 2009, n. 196

Art. 1

Legge 12 aprile 2006, n. 163

Art. 20

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK vom 31. August 1972, Nr. 670

Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen

Art. 79

Art. 84

COM	6
- 2 NOV 2015	
PRO	3230

REGIONALGESETZ vom 15. Juli 2009, Nr. 3

Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region

GESETZESVERTRETENDES DEKRET VOM 23. JUNI 2011, NR. 118

Bestimmungen zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen im Sinne der Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42

Art. 3

Art. 11

Art. 11-bis

Art. 36

Art. 39

Art. 46

Art. 48

Art. 49

Art. 51

Art. 62

Anlage n. 4/1

Anlage n. 4/2

LANDESGESETZ DER PROVINZ TRIENT VOM 19. Juli 1990, NR. 23

Art. 39-quater

GESETZ VOM 24. DEZEMBER 2003, NR. 350

Art. 3

GESETZ VOM 30. DEZEMBER 2004, NR. 311

Art. 76

GESETZ VOM 31. DEZEMBER 2009, NR. 196

Art. 1

GESETZ VOM 12. APRIL 2006, NR. 163

Art. 20

al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica.

3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.⁷⁴⁾

Art. 76. -⁷⁵⁾

Art. 77. -⁷⁶⁾

Art. 78. -⁷⁷⁾

Art. 79.⁷⁸⁾ - 1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e

Bruttoinlandsprodukt (BIP) quantificato, das auf das vom Nationalinstitut für Statistik fest gestellte BIP der Region bzw. der Provinz anzuwenden ist.

(3-bis) Der Ertrag aus der Erhöhung von Steuersätzen oder aus der Einführung neuer Abgaben – sofern er im Sinne des Art. 81 der Verfassung mit Gesetz für die Deckung neuer spezifischer nicht kontinuierlicher Ausgaben bestimmt ist, die nicht die Zuständigkeitsbereiche der Region oder der Provinzen betreffen, einschließlich der Ausgaben in Zusammenhang mit Naturkatastrophen – ist dem Staat vorbehalten, wenn dieser zeitlich begrenzt, im Staatshaushalt getrennt verbucht und demnach quantifizierbar ist. Es sind keine Rücklagen für den Ausgleich der öffentlichen Finanzen gestattet. Die Art. 9, 10 und 10-bis des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 268 werden aufgehoben.⁷⁴⁾

Art. 76. -⁷⁵⁾

Art. 77. -⁷⁶⁾

Art. 78. -⁷⁷⁾

Art. 79.⁷⁸⁾ – (1) Das integrierte regionale Territorialsystem, das aus der Region, den Provinzen und den Körperschaften laut Abs. 3 besteht, trägt unter Beachtung der Ausgeglichenheit der jeweiligen Haushalte im Sinne des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243 zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen

74) Comma inserito dall'art. 1, comma 407, lett. d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

75) Articolo sostituito dall'art. 75 dello Statuto per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

76) Articolo sostituito dall'art. 75 dello Statuto per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

77) Articolo dapprima sostituito dall'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 107, lett. a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

78) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. h) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

74) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. d) des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) hinzugefügt.

75) Der Artikel wurde durch Art. 75 des Statuts aufgrund des Inkrafttretens des Art. 3 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt.

76) Der Artikel wurde durch Art. 75 des Statuts aufgrund des Inkrafttretens des Art. 3 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt.

77) Der Artikel wurde zuerst durch Art. 4 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt und später durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. a) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) aufgehoben.

78) Der Artikel wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. h) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) ersetzt.

all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;⁷⁹⁾

- a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
- b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
- c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
- d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della

und der Ausgleichs- und Solidaritätsgrundsätze, zur Ausübung der daraus abgeleiteten Rechte und Pflichten sowie zur Erfüllung der aus der Ordnung der Europäischen Union herrührenden wirtschaftlichen und finanziellen Verpflichtungen wie folgt bei;⁷⁹⁾

- a) mit der vorgenommenen Abschaffung des Ersatzbetrages für die Mehrwertsteuer auf die Einfuhr und der Zuweisungen aus staatlichen Sektorengesetzen;
- b) mit der vorgenommenen Abschaffung des laut Art. 78 zustehenden Betrags;
- c) mit dem weiteren finanziellen Beitrag zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen durch die Übernahme von finanziellen Verpflichtungen aus der Ausübung staatlicher, auch delegierter Funktionen, die im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen festgelegt werden, sowie ab dem Jahre 2010 mit der Finanzierung von Initiativen und Projekten, die auch angrenzende Gebiete einbeziehen, durch jede Provinz mit insgesamt 100 Millionen Euro jährlich. Die Übernahme der Kosten von 100 Millionen jährlich gilt auch dann, wenn die Kosten für die Maßnahmen in den angrenzenden Gebieten für ein bestimmtes Jahr weniger als insgesamt 40 Millionen Euro betragen;
- d) mit den im Abs. 3 vorgesehenen Modalitäten der Koordinierung der öffentlichen Finanzen.

(2) Die Maßnahmen laut Abs. 1 können nur mit dem Verfahren laut Art. 104 geändert werden und bis zur allfälligen Änderung bilden sie den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen laut Abs. 1.

(3) Unbeschadet der staatlichen Befugnis zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen im Sinne des Art. 117

79) Alinea sostituito dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 1), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

79) Der einleitende Satz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) ersetzt.

Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.⁸⁰⁾

4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche

der Verfassung koordinieren die Provinzen die öffentlichen Finanzen des Landes gegenüber den örtlichen Körperschaften, den Anstalten und den öffentlichen und privaten instrumentalen Einrichtungen der Provinzen und der örtlichen Körperschaften, den Sanitätsbetrieben und Universitäten, einschließlich der nicht staatlichen Universitäten laut Art. 17 Abs. 120 des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127, den Handels-, Industrie-, Handwerks und Landwirtschaftskammern und den anderen Körperschaften oder Einrichtungen, für deren Ordnung die Region oder die Provinzen zuständig sind und die von diesen auf ordentlichem Weg finanziert werden. Für die Verwirklichung der von der Region und den Provinzen im Sinne dieses Artikels zu erreichenden Ziele bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos steht es den Provinzen zu, die Beiträge und Verpflichtungen gegenüber den jeweiligen Körperschaften des integrierten Territorialsystems zu regeln. Die Provinzen überwachen die Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen seitens der Körperschaften laut diesem Absatz und teilen dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen die gesteckten Ziele und die erreichten Ergebnisse zwecks Monitorierung der Salden der öffentlichen Finanzen mit.⁸⁰⁾

(4) Staatliche Bestimmungen, die nicht in diesem Titel vorgesehene Verpflichtungen, Ausgaben, Rücklagen, Vorbehalten zugunsten des Staates und wie auch immer benannte Beiträge vorsehen, einschließlich jener betreffend den internen Stabilitätspakt, können nicht auf die Region, die Provinzen und die dem integrierten regionalen Territorialsystem angehörenden Körperschaften angewandt werden. Die Region und die Provinzen nehmen für sich und für die jeweiligen dem integrierten regionalen

⁸⁰⁾ Comma sostituito dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 2), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

⁸⁰⁾ Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) ersetzt.

disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.⁸¹⁾

4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.⁸²⁾

Territorialsystem angehörenden Körperschaften die in spezifischen staatlichen Bestimmungen vorgesehene Koordinierung der öffentlichen Finanzen wahr, indem sie im Sinne des Art. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 266 die eigene Gesetzgebung auf den im Statut angeführten Sachgebieten den Grundsätzen anpassen, die laut Art. 4 bzw. 5 Grenzen darstellen. Hierzu ergreifen sie – auch zwecks Reduzierung der öffentlichen Verschuldung – eigene Maßnahmen zur Rationalisierung und Eindämmung der Ausgaben, die die Beachtung der Dynamik der aggregierten Ausgaben der öffentlichen Verwaltungen im Staatsgebiet in Übereinstimmung mit der Ordnung der Europäischen Union ermöglichen.⁸¹⁾

(4-bis) Für ein jedes der Jahre von 2018 bis 2022 beläuft sich der Beitrag der Region und der Provinzen an die öffentlichen Finanzen hinsichtlich des zu finanzierenden Nettosaldos bezogen auf das regionale integrierte Territorialsystem auf insgesamt 905,315 Millionen Euro, von denen 15,091 Millionen Euro zu Lasten der Region gehen. Der Beitrag der Provinzen wird unter diesen auf der Grundlage des Anteils des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landesgebiets am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt, unbeschadet der Rückgewinnung seitens einer jeden Provinz des aus der Umsetzung des Art. 13 Abs. 17 des Gesetzesdekrets vom 6. Dezember 2011, Nr. 201 – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 22. Dezember 2011, Nr. 214 – sowie des Art. 1 Abs. 521 und 712 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 erzielten Mehrertrags. Die Provinzen und die Region können vereinbaren, dass ein Anteil des Beitrags von

81) Comma sostituito dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

82) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

81) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) ersetzt.

82) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.⁸³⁾

4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.⁸⁴⁾

der Region übernommen wird.⁸²⁾

(4-ter) Ab dem Jahr 2023 wird der Gesamtbeitrag von 905 Millionen Euro, unbeschadet der Aufteilung unter der Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen, jährlich neu festgesetzt, indem auf genannten Betrag die prozentuelle Änderung der im letzten verfügbaren Jahr gegenüber dem Vorjahr festgestellten öffentlichen Verschuldung angewandt wird. Die Differenz gegenüber dem Beitrag von 905,315 Millionen Euro wird unter den Provinzen auf der Grundlage des Anteils des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landesgebiets am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt. Für die Zwecke des vorstehenden Absatzes wird auf das vom ISTAT zuletzt erhobene Bruttoinlandsprodukt Bezug genommen.⁸³⁾

(4-quater) Ab dem Jahr 2016 erzielen die Region und die Provinzen den Haushaltsausgleich, wie im Art. 9 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243 festgelegt. Für die Jahre 2016 und 2017 legen die Region und die Provinzen einen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen vereinbarten Betrag in der Kassa- und Kompetenzrechnung zurück, der die Finanzneutralität hinsichtlich der Salden der öffentlichen Finanzen gewährleistet. Ab dem Jahr 2018 werden der programmatische Saldo laut Art. 1 Abs. 455 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228 und die Bestimmungen betreffend den internen Stabilitätspakt, die im Widerspruch zum Haushaltsausgleich laut dem ersten Satz dieses Absatzes stehen, auf vorgenannte Körperschaften mit Sonderautonomie nicht mehr angewandt.⁸⁴⁾

83) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

84) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

83) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

84) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

4-*quinquies*. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.⁸⁵⁾

4-*sexies*. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.⁸⁶⁾

4-*septies*. E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere

(4-*quinquies*) Die Bestimmungen in Sachen Überwachung, Bescheinigung und Strafen laut Art. 1 Abs. 460, 461 und 462 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228 bleiben unberührt.⁸⁵⁾

(4-*sexies*) Ab dem Jahr 2015 ist der Beitrag bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos laut dem Übereinkommen zwischen Regierung, Region und Provinzen vom 15. Oktober 2014 an die Staatskasse mit Eintragung im Kap. 3465 Art. 1 X. Kapitel des Staatshaushalts innerhalb 30. April eines jeden Jahres zu zahlen. Wird der Beitrag nicht binnen 30. April in die Staatskasse eingezahlt und bleibt eine diesbezügliche Mitteilung an das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen binnen 30. Mai aus, so kann das Ministerium den jeweils geschuldeten Beitragsanteil von den der Region und einer jeden Provinz aus jedwedem Titel zustehenden Beträgen einbehalten, wobei es sich auch der Agentur für Einnahmen für die über die Verwaltungsstruktur eingehobenen Beträge bedienen kann.⁸⁶⁾

(4-*septies*) Die Befugnis des Staates, die ab 2018 vorgesehenen Beiträge bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos sowie der Nettoverschuldung zu Lasten der Region und der Provinzen für einen begrenzten Zeitraum im Höchstausmaß von 10 Prozent genannter Beiträge zu ändern, um eventuelle außerordentliche Erfordernisse zu Lasten der öffentlichen Finanzen zu decken, bleibt unberührt. Höhere Beiträge sind mit der Region und den Provinzen zu vereinbaren. Für den Fall, dass sich außerordentliche Maßnahmen für die Beachtung der europäischen Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Ausgleichs des öffentlichen Haushalts für

85) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

86) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

85) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

86) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.⁸⁷⁾

4-octies. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.⁸⁸⁾

Art. 80.⁸⁹⁾ - 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge

notwendig erweisen sollten, können genannte Beiträge für einen begrenzten Zeitraum um einen weiteren Prozentsatz erhöht werden, der jedoch 10 Prozent nicht überschreiten darf.⁸⁷⁾

(4-octies) Die Region und die Provinzen verpflichten sich, mit eigenem innerhalb 31. Dezember 2014 zu verabschiedenden Gesetz die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen sowie die eventuellen späteren und vorausgesetzten Verwaltungsakte mittels formellem Verweis zu übernehmen, um die Wirksamkeit und Anwendung vorgenannter Bestimmungen innerhalb der um ein Jahr verlängerten Fristen für die Regionen mit Normalstatut laut genanntem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 zu gewährleisten, und zwar nach Erlass einer staatlichen Maßnahme zur Regelung der Einnahmenfeststellungen bezüglich der Zuweisung staatlicher Abgaben und der Möglichkeit der Deckung von Investitionen mittels Verwendung des positiven Kompetenzsaldos zwischen laufenden Einnahmen und laufenden Ausgaben.⁸⁸⁾

Art. 80.⁸⁹⁾ – (1) Die Provinzen haben Gesetzgebungsbefugnis auf dem Gebiet der Lokalfinanzen.

(2) Auf den Sachgebieten ihrer Zuständigkeit können die Provinzen neue örtliche Abgaben

87) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

88) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

89) Articolo, dapprima sostituito dall'art. 7 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 107 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, così sostituito, dall'art. 1, comma 518 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). In detta materia, si veda anche la Sentenza n. 533 della Corte costituzionale del 20 dicembre 2002.

87) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

88) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

89) Der Artikel wurde zuerst durch Art. 7 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt, dann durch Art. 2 Abs. 107 des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 geändert und schließlich durch Art. 1 Abs. 518 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 (Stabilitätsgesetz 2014) ersetzt. Zu diesem Sachbereich siehe auch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs vom 20. Dezember 2002, Nr. 533.

ria dei rispettivi comuni.⁹¹⁾

Art. 82.⁹²⁾ - 1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.

Art. 83. - La Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione di bilanci pubblici.⁹³⁾

Art. 84. - I bilanci predisposti dalla Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

La votazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi lingui-

seinheitlichen Vertretung der betreffenden Gemeinden zu vereinbaren sind.⁹¹⁾

Art. 82.⁹²⁾ - (1) Die Feststellung der Abgaben im Gebiet der Provinzen erfolgt aufgrund von Leitlinien und strategischen Zielen, die durch Einvernehmen zwischen jeder Provinz und dem Minister für Wirtschaft und Finanzen und durch nachfolgende operative Vereinbarungen mit den Steueragenturen festgelegt werden.

Art. 83. - Die Region, die Provinzen und die Gemeinden haben einen eigenen Haushalt; das Haushaltsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zusammen. Die Region und die Provinzen passen die eigene Gesetzgebung der staatlichen Gesetzgebung in Sachen Harmonisierung der öffentlichen Haushalte an.⁹³⁾

Art. 84. - Die vom Regionalausschuss bzw. vom Landesauschuss erstellten und mit dessen Begleitbericht versehenen Haushaltsvorschläge und Rechnungsabschlüsse werden mit Regionalesetz bzw. Landesgesetz genehmigt.

Auf Antrag der Mehrheit einer Sprachgruppe erfolgt die Stimmabgabe über die einzelnen Kapitel des Haushaltsvorschlages der Region und der Provinz Bozen nach Sprachgruppen.

Die Haushaltskapitel, die nicht die Mehrheit der Stimmen jeder einzelnen Sprachgruppe erhalten haben, werden binnen drei Tagen einer aus vier Regionalrats- bzw. Landtagsabgeordneten bestehenden Kommission unterbreitet, die vom Regionalrat bzw. vom Landtag zu Beginn der Legislaturperiode für deren ganze

91) Comma sostituito dall'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

92) Articolo dapprima sostituito dall'art. 11 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e, successivamente, sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. l) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

93) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 107, lett. m) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

91) Der Absatz wurde durch Art. 8 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt.

92) Der Artikel wurde zuerst durch Art. 11 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 und später durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. l) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) ersetzt.

93) Der Satz wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. m) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) hinzugefügt.

stici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.

Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio e in commissione all'autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.

Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale.

Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto.

Dauer mit paritätischer Zusammensetzung aus Vertretern der beiden stärksten Sprachgruppen gemäß der Entsendung durch jede dieser Gruppen gewählt wird.

Die im vorhergehenden Absatz genannte Kommission muss innerhalb von fünfzehn Tagen die endgültige Benennung der Kapitel und die Höhe der entsprechenden Ansätze festsetzen; ihre Entscheidung ist für den Regionalrat bzw. den Landtag bindend. Die Entscheidung wird mit einfacher Mehrheit getroffen, wobei die Stimmen aller Abgeordneten gleichwertig sind.

Wird in der Kommission keine Mehrheit für einen Lösungsvorschlag erreicht, so übermittelt der Präsident des Regionalrates oder des Landtages innerhalb von sieben Tagen den Entwurf des Haushaltsvoranschlages mit allen Akten und Niederschriften über die Verhandlung im Regionalrat bzw. im Landtag und in der Kommission der autonomen Abteilung des regionalen Verwaltungsgerichts für die Provinz Bozen, die innerhalb von dreißig Tagen mit Schiedsspruch über die Benennung der nicht genehmigten Kapitel und die Höhe der entsprechenden Ansätze entscheiden muss.

Dieses Verfahren gilt nicht für die Einnahmenkapitel, die Ausgabenkapitel, deren Ansätze auf Grund bestimmter Gesetze in der für das Haushaltsjahr vorbestimmten Höhe einzutragen sind, und die Kapitel, die sich auf ordentliche Ausgaben für die Tätigkeit der Organe und Ämter der Körperschaft beziehen.

Die Entscheidungen laut Abs. 4 und 5 dieses Artikels können weder Gegenstand einer Anfechtung noch einer Beschwerde vor dem Verfassungsgerichtshof sein.

Beschränkt auf die Kapitel, über die mit dem Verfahren laut den vorhergehenden Absätzen entschieden wurde, kann die Regierung das Gesetz zur Genehmigung des Haushaltsvoranschlages nur aus Gründen der Rechtswidrigkeit

LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2009, N. 3

Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione¹

CAPO I

BILANCIO DI PREVISIONE E LEGGI DI SPESA

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria e l'ordinamento contabile della Regione in attuazione delle disposizioni dello Statuto di autonomia.

Art. 2 (Bilancio pluriennale)

1. La Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale redatto in termini di competenza di durata triennale. Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi, sia in base alla vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi.

2. Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate dalla Regione a carico di esercizi futuri.

¹ In B.U. 21 luglio 2009, n. 30, Suppl. n. 1.

3. I vincoli di equilibrio previsti per il bilancio annuale di cui all'articolo 5 devono essere rispettati anche per il bilancio pluriennale, relativamente a ciascun anno del periodo considerato.

4. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.

5. Il bilancio pluriennale è approvato con la legge del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone la iniziale estensione temporale.

Art. 3 (Leggi regionali di spesa)

1. I disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria, sia agli effetti del bilancio annuale, sia del bilancio pluriennale vigenti alla data di approvazione.

2. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la quantificazione della relativa spesa.

3. Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale quantificano, sia l'onere relativo al primo anno di applicazione, sia la spesa complessiva, rinviando alla legge di bilancio annuale l'indicazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni successivi.

Art. 4 (Bilancio di previsione)

1. Il bilancio di previsione è deliberato dalla Giunta regionale ed è presentato al Consiglio regionale entro il 31 ottobre

dell'anno precedente a quello cui si riferisce, insieme ad una relazione illustrativa ed è approvato con legge della Regione, seguendo la procedura prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2. Il bilancio di previsione riportante in un unico documento le previsioni annuali e pluriennali è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa e da un quadro generale riassuntivo.

3. Le previsioni del bilancio annuale e pluriennale sono formulate in termini di competenza e articolate sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento a funzioni obiettivo.

4. Per ogni unità previsionale di base il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

5. Le eventuali contabilità speciali sono articolate in capitoli, sia nell'entrata, sia nella spesa.

6. Tra le entrate o le spese è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

6-bis. L'utilizzo di stanziamenti di spesa di competenza per un ammontare complessivo pari all'avanzo di amministrazione presunto, applicato ai sensi del comma 6 e non derivante da rendiconti già approvati da parte del Consiglio regionale, è subordinato alla approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto dell'esercizio precedente. A tal fine al bilancio di previsione è allegato l'elenco dei capitoli di spesa con

l'indicazione del relativo importo. La Giunta regionale con propria deliberazione, fermo restando l'importo complessivo riportato nell'elenco di cui al presente comma, può apportare modifiche con riferimento sia ai capitoli di spesa che agli importi. Qualora l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato dal Consiglio regionale sia inferiore a quello applicato ai sensi del comma 6, la Giunta regionale, entro quindici giorni dall'avvenuta approvazione da parte del Consiglio regionale, individua gli stanziamenti di spesa di competenza per un ammontare pari al minor avanzo che non possono essere utilizzati.²

7. Lo stato di previsione dell'entrata, lo stato di previsione della spesa ed il quadro generale riassuntivo sono approvati con la legge di bilancio. Tale approvazione comporta l'autorizzazione all'accertamento e riscossione delle entrate e all'impegno e pagamento delle spese comprese in bilancio. Viene altresì determinata annualmente la dotazione dei fondi di riserva e autorizzata la spesa per la contrattazione per il personale. Le eventuali contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.

Art. 5 (Principi del bilancio annuale di previsione)

1. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto di annualità, universalità, integrità, veridicità ed equilibrio.

2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

² Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lettera a) della l.r. 24 luglio 2014, n. 6.

3. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altri eventuali spese ad esse connesse.

4. Parimenti tutte le spese sono iscritte integralmente, senza entrate correlative.

5. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

6. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, comprese quelle derivanti dai nuovi mutui e prestiti autorizzati ai sensi dell'articolo 39, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo.

7. Nel bilancio annuale il totale delle spese correnti e delle spese per il rimborso di prestiti e mutui non può superare il totale delle entrate iscritte nei primi due titoli previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), escluse le eventuali entrate in essi previste relative ad assegnazioni destinate al finanziamento di spese in conto capitale.

Art. 6 (Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione)

1. Unitamente al bilancio di previsione la Giunta regionale predispose un documento tecnico di accompagnamento e specificazione, recante la disaggregazione delle unità previsionali di base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa in uno o più capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Tale documento non è soggetto all'approvazione del Consiglio regionale.

2. I capitoli costituiscono le unità fondamentali del documento tecnico e sono determinati in relazione all'oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa, con evidenza delle relative disposizioni legislative di riferimento.

3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio la Giunta regionale approva il documento tecnico e assegna le risorse ai Dirigenti competenti responsabili della gestione.

Art. 7 (Classificazione delle entrate)

1. Le entrate della Regione sono ripartite in:

- a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti ed eventuali contabilità speciali;
- b) categorie, secondo la natura dei cespiti
- c) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione del Consiglio regionale;
- d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, del documento tecnico di cui all'articolo 6, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. La numerazione dei titoli, delle categorie, delle unità previsionali di base e dei capitoli è progressiva, ma può essere discontinua.

3. Il bilancio contiene per l'entrata un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Art. 8 (Classificazione delle spese)

1. Le spese della Regione sono ripartite in:
 - a) funzioni obiettivo individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali;
 - b) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione del Consiglio regionale;
 - c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, del documento tecnico di cui all'articolo 6, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. Le unità previsionali di base sono suddivise secondo l'analisi economica in unità relative alla spesa corrente, alla spesa in conto capitale, alla spesa per il rimborso di mutui e prestiti e alla spesa per contabilità speciali.
3. La numerazione delle funzioni obiettivo, delle unità previsionali di base e dei capitoli è progressiva, ma può essere discontinua.
4. Il bilancio contiene un riassunto delle spese per funzioni obiettivo e per titoli.

Art. 9 (Legge finanziaria)

1. Al fine di adeguare il bilancio pluriennale ed annuale agli obiettivi programmatici della Regione, la Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio o di assestamento del medesimo, un disegno di "legge finanziaria" che provvede nel rispetto dell'equilibrio del bilancio alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente e al finanziamento dei nuovi fabbisogni di spesa.
 2. La "legge finanziaria" non può contenere di norma nuove norme o modifiche a leggi regionali non espressamente attinenti al bilancio collegato.
-

Art. 10 (Fondi speciali)

1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti appositi fondi destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio.

2. I fondi devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o in conto capitale.

3. Le quote di fondi non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono economie di spesa.

Art. 11 (Fondi di riserva)

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

- a) un fondo di riserva per le spese obbligatorie;
- b) un fondo di riserva per le spese impreviste;
- c) un fondo per la riassegnazione dei residui perenti della spesa in conto capitale;
- d) un fondo per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica.

2. Dal fondo di cui al comma 1, lettera a) sono prelevate con deliberazione della Giunta regionale le somme necessarie per integrare gli stanziamenti che si rivelino insufficienti delle unità previsionali di base e dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, gli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti, per interessi passivi su anticipazioni di cassa, nonché quelle relative ai residui passivi di parte corrente caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori con reiscrizione ad unità previsionali di base e capitoli di provenienza, ovvero ad apposite unità

previsionali di base e appositi capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di provenienza siano stati soppressi.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate dal fondo di cui al comma 1, lettera b) ed iscritte in aumento agli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa esistenti o di nuova istituzione le somme necessarie per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio conseguenti a spese non prevedibili al momento della formazione del bilancio e per le quali, qualora impegnino i bilanci futuri, sia prevista la necessaria copertura finanziaria con gli stanziamenti già autorizzati sul bilancio pluriennale.

4. Al documento tecnico sono allegati l'elenco dei capitoli che possono essere integrati con prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e l'elenco dei capitoli che possono essere integrati con prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate dal fondo di cui al comma 1, lettera c) ed iscritte in aumento agli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa le somme necessarie per il pagamento dei residui perenti delle spese in conto capitale con reiscrizione ad unità previsionali di base e capitoli di provenienza, ovvero ad apposite unità previsionali di base e appositi capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di provenienza siano stati soppressi.

6. Qualora sugli stanziamenti di competenza dei capitoli di provenienza sussistano sufficienti disponibilità, i residui perenti sono pagati direttamente a carico dei predetti capitoli, senza necessità di ulteriori atti di impegno.

7. In relazione ad accertate esigenze derivanti dai fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione degli interventi programmati, il reintegro degli stanziamenti dei capitoli di

provenienza per il pagamento dei residui caduti in perenzione può essere disposto anche successivamente al pagamento dei residui perenti entro i limiti dei predetti pagamenti.

8. In relazione al concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica, anche mediante il rimborso allo Stato di spese dallo stesso eventualmente anticipate, la Giunta regionale con propria deliberazione può adottare le conseguenti variazioni di bilancio mediante storno delle somme dagli stanziamenti di competenza al fondo di cui al comma 1, lettera d). La disponibilità del fondo risultante al termine dell'esercizio finanziario viene portata a residuo passivo sino al permanere delle misure di risanamento disposte dallo Stato ovvero al raggiungimento di intese circa l'utilizzo delle suddette somme. Qualora vengano meno le motivazioni del vincolo, la Giunta regionale è autorizzata a prelevare dal fondo somme per integrare, in misura compatibile con il patto di stabilità, gli stanziamenti dei capitoli di spesa.³

9. *(omissis)*⁴

10. La Giunta regionale può deliberare che gli atti di cui al presente articolo siano delegati all'Assessore competente in materia di bilancio.

Art. 11-bis⁵ (Anticipazioni di cassa)

³ Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b) della l.r. 24 luglio 2014, n. 6.

⁴ Comma soppresso dall'art. 2, comma 1, lettera c) della l.r. 24 luglio 2014, n. 6.

⁵ Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 6 della l.r. 11 dicembre 2009, n. 9 (legge finanziaria).

1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'assunzione di anticipazioni di cassa ai sensi delle norme sul servizio di tesoreria della Regione, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni del bilancio.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 costituiscono il limite entro il quale possono essere disposti pagamenti nei casi di temporanee deficienze di cassa e vengono utilizzate progressivamente con i pagamenti via via ordinati dalla Regione, mentre tutte le entrate riscosse durante il periodo di scopertura sono portate in decurtazione dell'anticipazione in corso.

3. I movimenti delle anticipazioni di cassa devono risultare nelle comunicazioni giornaliere del Tesoriere della Regione.

4. La regolazione contabile degli eventuali interessi passivi e oneri connessi, maturati nel corso dell'esercizio, è disposta dalla Giunta regionale con propria deliberazione, a carico delle apposite unità previsionali di base del bilancio.

Art. 12 (Garanzie prestate dalla Regione)

1. La legge regionale che autorizza la prestazione della garanzia della Regione a favore di enti e di altri soggetti, in relazione a mutui o anticipazioni, indica la copertura finanziaria del relativo rischio a termini dell'articolo 3 e dispone in ordine al recupero delle somme eventualmente erogate.

2. Nel bilancio annuale sono disposti gli stanziamenti necessari per sopperire agli eventuali oneri derivanti dall'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con la prestazione delle garanzie, nonché le previsioni di entrata derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie medesime.

3. In allegato al bilancio sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO II

VARIAZIONI DI BILANCIO

Art. 13 (Assestamento e variazioni del bilancio e del documento tecnico)

1. Entro il mese di giugno di ogni anno la Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale un apposito disegno di legge per l'assestamento del bilancio, con il quale si provvede alle variazioni che risultino opportune entro i limiti di equilibrio del bilancio di cui all'articolo 5.

2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere disposte variazioni compensative relativamente agli stanziamenti di competenza del documento tecnico, limitatamente ai capitoli di spesa di una unità previsionale di base.

3. Con le modalità di cui al comma 2, possono essere altresì disposte variazioni compensative tra unità previsionali di base del bilancio limitatamente ai capitoli riguardanti la spesa per il personale. L'elenco dei capitoli per i quali possono essere operate le predette variazioni compensative è riportato in apposito allegato al bilancio.

4. È vietato lo storno di fondi tra i residui e gli stanziamenti di competenza e viceversa.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di bilancio derivanti

dall'approvazione di leggi regionali nei limiti dello stanziamento dei fondi speciali di cui all'articolo 10.

6. La Giunta regionale è altresì autorizzata, fatte salve le limitazioni eventualmente stabilite dalla legge di approvazione del bilancio, ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Unione europea, e delle altre entrate derivanti da leggi regionali vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

7. Ogni altra variazione del bilancio, salvo quelle di cui agli articoli 10 e 11 deve essere disposta con legge regionale, in relazione a disegni di legge presentati al Consiglio regionale non oltre il termine del 31 ottobre.

8. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13-bis⁶ (Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme per l'esercizio di competenze trasferite o delegate dallo Stato)

1. A seguito dell'entrata in vigore di norme d'attuazione dello Statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata, previa informazione alla competente Commissione legislativa per il bilancio tramite la Presidenza del Consiglio regionale, a disporre le variazioni di bilancio occorrenti anche per l'iscrizione delle entrate e delle spese riferite all'attuazione

⁶ Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 11 della l.r. 3 agosto 2015, n. 22.

delle nuove competenze, prevedendo ove necessario l'istituzione di apposite unità previsionali di base da destinare anche al rimborso allo Stato degli eventuali oneri da esso anticipati. Per tali fini possono essere istituiti fondi tra le partite di giro del bilancio, per la parte di spesa finanziata dallo Stato, nonché appositi fondi, collocati in specifiche unità previsionali di base, per le ulteriori somme necessarie per l'esercizio delle predette funzioni.

2. Fino ad avvenuta definizione dei rapporti finanziari con lo Stato, le somme di cui al presente articolo, non utilizzate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, possono essere conservate tra i residui passivi per i medesimi esercizi finanziari, in relazione ai fabbisogni di spesa. A carico delle somme in questione possono essere disposti rimborsi allo Stato degli eventuali oneri da esso anticipati o comunque ad esso spettanti.

CAPO III

ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA DEL BILANCIO

Art. 14 (Esercizio provvisorio)

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno ed il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale, senza limiti di somma.

3. La legge stessa può peraltro stabilire limitazioni all'esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singole unità previsionali di base previste nel progetto di bilancio il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino alla approvazione della legge di bilancio.

4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio regionale, ovvero sia stato da questo respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato e sue successive variazioni.

5. Nell'ipotesi richiamata al comma 4, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi di spesa previsti da ciascuna unità previsionale di base quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Tali limitazioni si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.

Art. 15 (Gestione provvisoria del bilancio)

1. Qualora la legge di bilancio o quella di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia già stata approvata dal Consiglio regionale, in pendenza della promulgazione e pubblicazione delle predette leggi nel Bollettino Ufficiale della Regione, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. In pendenza della procedura particolare prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l'approvazione del bilancio, la gestione provvisoria di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle unità previsionali di base che sono state oggetto di contestazione.

CAPO IV

BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 16 (Autonomia contabile del Consiglio regionale)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.

2. Le somme stanziare nel bilancio regionale per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio regionale sono messe a disposizione del Consiglio medesimo.

CAPO V

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 17 (Stadi delle entrate)

1. Tutte le entrate della Regione passano per i seguenti stadi:

- accertamento;
- riscossione;
- versamento.

2. Tali stadi per talune entrate possono essere simultanei.

Art. 18 (Accertamento delle entrate)

1. L'entrata è accertata quando l'amministrazione regionale appura la ragione del credito della Regione e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore e iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

2. L'accertamento delle entrate avviene:

- a) per le entrate provenienti da compartecipazioni e da devoluzione di tributi erariali in quota fissa, sulla base del relativo gettito;
 - b) per le entrate concernenti tributi propri della Regione, sulla base del corrispondente gettito riscosso nell'esercizio a seguito di autoliquidazione, di emissione di ruoli in scadenza entro l'esercizio o di altre forme stabilite per legge;
 - c) per le entrate di natura patrimoniale, sulla base di deliberazioni e atti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a favore dell'esercizio di competenza;
 - d) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
 - e) per le entrate relative alle contabilità speciali, in relazione all'ammontare delle riscossioni, nonché in conseguenza all'assunzione di impegni o dell'effettuazione di pagamenti nella corrispondente parte delle spese;
 - f) in ogni altro caso, in carenza di atti e documentazione preventivi concernenti il credito, l'accertamento è disposto contestualmente alla riscossione delle entrate.
-
-

Art. 19 (Riscossione delle entrate)

1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il Tesoriere della Regione od altro ufficio o soggetto a ciò autorizzato per legge e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.

2. La riscossione delle entrate è riscontrata mediante ordinativi di incasso anche cumulativi a firma del Dirigente competente in materia di bilancio.

Art. 20 (Versamento delle entrate)

1. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.

2. Il Tesoriere della Regione provvede all'introito delle somme mediante emissione della quietanza di incasso.

3. Le somme di spettanza della Regione, a qualsiasi titolo riscosse dagli agenti della riscossione o dovute dai debitori, devono essere integralmente versate al Tesoriere della Regione entro i termini stabiliti.

Art. 21 (Norme integrative sugli agenti della riscossione)

1. Gli agenti della riscossione, propri dell'amministrazione, possono riscuotere entrate regionali nei limiti e nei modi stabiliti dalle relative norme istitutive, salvo quanto disposto dalla presente legge.

2. Gli agenti di cui al comma 1 possono riscuotere tutte le entrate, senza limiti di somma, che derivino da atti di

concessione o di disposizione rientranti nella propria competenza. La quietanza rilasciata al versante ha efficacia liberatoria nei confronti del medesimo.

3. Gli agenti della riscossione possono disporre che il pagamento, da parte di qualunque debitore, avvenga mediante operazione bancaria o postale. In tal caso la quietanza è staccata e conservata agli atti a disposizione del debitore.

Art. 22 (Conti giudiziali delle entrate)

1. In seguito alle riscossioni di cui all'articolo 21, gli agenti rendono il conto giudiziale delle entrate relative a ciascun esercizio, inviandolo all'Ufficio competente per il controllo contabile entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce o entro i novanta giorni successivi alla cessazione dell'agente contabile dall'ufficio o dall'incarico per qualsiasi causa.

2. L'Ufficio competente per il controllo contabile, entro sessanta giorni dal ricevimento, riscontra i conti medesimi apponendovi il visto di conformità e li trasmette alla Corte dei conti.

3. In caso di difformità o presunte irregolarità, l'Ufficio competente per il controllo contabile rinvia il conto, con osservazioni, adempiendo a quanto previsto nel comma 2, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta da parte dell'agente, il quale vi è tenuto entro il trentesimo giorno dal ricevimento del conto rinviato.

Art. 23 (Versamento delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione)

1. Trimestralmente gli agenti della riscossione versano al Tesoriere della Regione l'ammontare delle somme incassate nel corso dell'esercizio. La quietanza relativa a tale versamento va allegata al conto giudiziale e costituisce documento di scarico.

Art. 24 (Norme per la riscossione coattiva)

1. La riscossione coattiva delle entrate, salvo che le norme in vigore non dispongano diversamente, è effettuata secondo le disposizioni della corrispondente legislazione statale. Le entrate regionali dovute dai privati si considerano, ai fini esecutivi, definitivamente inesigibili quando il concessionario del servizio di riscossione abbia redatto verbale di pignoramento infruttuoso per due volte in relazione al medesimo soggetto.

2. Su richiesta del debitore la Regione è autorizzata a concedere, qualora ricorrano motivate circostanze, la rateizzazione o la sospensione della riscossione per un anno.

3. Qualora un soggetto, escluso lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano, abbia nei confronti della Regione un debito giunto a scadenza, la Giunta regionale può disporre la sospensione di eventuali pagamenti che la Regione debba eseguire a favore del soggetto stesso in relazione a concessione di contributi o assegnazione di somme, fino a quando questi non abbia assolto il proprio debito.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso di debiti a fronte dei quali sia pendente impugnativa amministrativa o giurisdizionale.

Art. 25 (Rinuncia alla riscossione delle entrate di modesta entità)

1. Il Dirigente competente in materia, fatti salvi diversi ammontari stabiliti dalla legge di bilancio, è autorizzato a disporre la rinuncia alla riscossione di entrate di natura non tributaria, qualora la differenza fra l'entità di ogni singola entrata e l'ammontare complessivo dei costi, diretti e indiretti, connessi alle relative operazioni di accertamento, di riscossione e di versamento non risulti superiore all'importo di euro 50,00.

Art. 26 (Ricognizione dei residui attivi)

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. L'accertamento definitivo delle somme conservate tra i residui attivi è disposto annualmente in sede di adozione del rendiconto generale. La Giunta regionale assume la deliberazione relativa alla ricognizione dei residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio.

3. Non sono riportati tra i residui attivi i crediti riconosciuti inesigibili ai sensi degli articoli 24 e 25, al cui annullamento provvede la Giunta regionale con propria deliberazione motivata.

**CAPO VI
GESTIONE DELLA SPESA**

Art. 27 (Stadi della spesa)

1. Tutte le spese della Regione passano per i seguenti stadi:
- impegno;
 - liquidazione;
-
-

- ordinazione e pagamento.

2. Tali stadi per talune spese possono essere simultanei.

Art. 28 (Impegni di spesa)

1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

2. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio annuale come specificati nel documento tecnico.

3. Per le spese correnti, fermo restando l'obbligo della copertura delle spese in scadenza nell'esercizio, gli impegni sono determinati con riferimento ai prevedibili fabbisogni complessivi di spesa per le attività da realizzare negli esercizi di competenza. I predetti fabbisogni sono determinati con riferimento:

- a) per le spese di personale: ai trattamenti economici spettanti al personale in servizio e relativi oneri riflessi;
- b) per le spese per acquisto di beni e servizi: ai beni e ai servizi acquisiti nell'esercizio;
- c) per i trasferimenti: alle assegnazioni e finanziamenti disposti per le attività da realizzarsi da parte degli enti e soggetti destinatari nell'esercizio;
- d) per le altre spese: agli oneri di competenza economica dell'esercizio.

4. Gli impegni per spese relative al trattamento economico complessivo del personale dipendente e relativi oneri riflessi, per spese di ammortamento, interessi ed oneri accessori per mutui

e prestiti, nonché per spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge, sono costituiti sul bilancio dell'esercizio a cura dell'Ufficio competente per il controllo contabile, senza la necessità di ulteriori atti.

5. Per le spese correnti possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Per le spese di investimento possono essere autorizzate la stipulazione di contratti o l'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti dell'intero stanziamento previsto dal bilancio. Nei predetti casi formano impegno sugli stanziamenti di ciascun esercizio le sole quote di competenza dell'esercizio medesimo.

6. Le deliberazioni e gli atti cui conseguono impegni a carico del bilancio regionale sono adottati dagli organi competenti in base alla normativa in materia di ordinamento della Regione, nei limiti stabiliti dalle leggi che autorizzano la spesa e dai rispettivi stanziamenti di competenza iscritti nel bilancio in corso.

Art. 29 (Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese)

1. La liquidazione delle spese consiste nell'individuazione del creditore e dell'ammontare esatto della somma da pagare. Essa è disposta sulla base di documentazione atta a comprovare il diritto del creditore.

2. Alla liquidazione delle spese provvedono i Dirigenti per la materia di competenza, salvo quanto previsto dal comma 3 o nel caso che le leggi dispongano diversamente.

3. La liquidazione delle spese relative ad aperture di credito a favore di funzionari delegati è disposta dai funzionari medesimi. Alla liquidazione delle spese di rappresentanza provvedono il Presidente della Regione e gli Assessori che le hanno ordinate.

4. Il soggetto incaricato di provvedere alla liquidazione delle spese si assume la responsabilità in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno e agli eventuali atti successivi. Il medesimo soggetto, eccetto quanto stabilito per i funzionari delegati, provvede altresì a richiedere all'Ufficio competente per il controllo contabile l'emissione del titolo di pagamento, allegando la relativa documentazione giustificativa della spesa.

5. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento, nonché di ruoli di spesa fissa.

6. I titoli di spesa sono numerati progressivamente in maniera continua in relazione al tempo della loro emissione.

7. I titoli di spesa sono firmati dal Dirigente competente in materia di bilancio.

Art. 30 (Estinzione dei titoli di spesa)

1. I titoli di spesa si estinguono in uno dei seguenti modi:

- a) pagamento in contanti o con assegno di traenza e firma diretta di quietanza del creditore;
 - b) commutazione in assegno postale localizzato;
 - c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da recapitare allo stesso a mezzo posta assicurata;
 - d) accreditamento in conto corrente postale o bancario al nome del creditore che ne abbia fatto richiesta;
 - e) commutazione in quietanza di incasso a favore della Regione, per ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti.
-

2. In sede di chiusura dell'esercizio finanziario sarà provveduto al riscontro dei pagamenti disposti dalla Regione e di quelli effettivamente compiuti dal Tesoriere della Regione.

3. I titoli di spesa che alla chiusura dell'esercizio non risultino pagati sono annullati d'ufficio dall'Ufficio competente per il controllo contabile.

Art. 31 (Residui passivi)

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 28 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. I residui passivi di spese correnti possono essere conservati nel conto dei residui per non più di due anni, quelli delle spese in conto capitale per non più di cinque anni successivi a quello dell'esercizio cui si riferisce la formazione dell'impegno.

3. Sono però mantenuti oltre il termine stabilito dal comma 2 i residui che si riferiscono a somme in conto capitale che la Regione abbia assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di forniture eseguite.

4. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'articolo 28 costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

5. Costituiscono altresì economia di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione ai sensi del presente articolo, fatta salva la loro riproduzione nei bilanci dei successivi esercizi allorquando il pagamento della relativa somma sia reclamato dai creditori.

6. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto residui a norma del comma 5, per le quali sia prevedibile l'esercizio del

diritto a riscuotere da parte dei creditori, nel bilancio di previsione possono essere iscritte apposite unità previsionali di base e rispettivamente appositi capitoli nel documento tecnico. All'integrazione degli stanziamenti di unità previsionali di base e capitoli del documento tecnico, sempreché non si utilizzino quote degli stanziamenti disponibili su corrispondenti unità previsionali di base e capitoli del documento tecnico di competenza dell'anno in corso, si provvede ai sensi dell'articolo 11. Ferma restando la competenza della Giunta regionale per il movimento di tali fondi, il pagamento dei debiti reclamati dai creditori è disposto con mandato diretto sulla base delle deliberazioni e degli atti che hanno dato origine all'impegno.

7. La Giunta regionale determina, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, con proprie deliberazioni l'ammontare dei residui di ciascun capitolo di spesa del documento tecnico con l'indicazione delle deliberazioni e degli atti da cui è derivato l'impegno. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi è disposto annualmente in sede di rendiconto generale.

8. Il pagamento delle somme riferite ai residui dell'esercizio scaduto può essere disposto anche prima dell'adozione della deliberazione di cui al comma 7.

Art. 32 (Funzionari delegati)

1. Il Dirigente competente in materia di bilancio ha facoltà di autorizzare presso la tesoreria della Regione aperture di credito sia in conto competenza che in conto residui, a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese:

- a) spese da effettuarsi in economia;
-

- b) spese per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
 - c) spese per il funzionamento degli uffici;
 - d) spese da pagarsi all'estero;
 - e) spese di importo limitato o altre spese per le quali risulti conveniente anche sotto il profilo organizzativo il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
 - f) altre spese di qualsiasi natura per le quali leggi o regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati.
2. Alle aperture di credito si provvede mediante ordini di accreditamento emessi dall'Ufficio competente per il controllo contabile.
3. Ciascun ordine di accreditamento deve indicare la somma prelevabile in contanti dallo stesso funzionario delegato e quella prelevabile mediante ordinativi a favore dei creditori. Gli ordinativi sono firmati dal funzionario delegato.
4. Contestualmente all'apertura di credito il funzionario delegato può essere autorizzato, sentito il Dirigente competente in materia di bilancio, ad utilizzare le forme di pagamento previste per il conto corrente bancario appositamente aperto, intestato alla Regione ed alimentato dallo stesso funzionario delegato tramite ordinativi a favore di sé medesimo.
5. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e liquidate e dei pagamenti effettuati con le somme prelevate dalle aperture di credito.
6. I funzionari delegati hanno l'obbligo di compilare annualmente o per un altro periodo inferiore stabilito dall'autorizzazione ed in ogni caso al termine dell'esercizio delle funzioni, il rendiconto delle somme erogate, distintamente per capitolo, distinguendo la competenza dai residui.
-
-

7. Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate al termine dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

8. I rendiconti di cui ai precedenti commi sono trasmessi, insieme a tutti i documenti giustificativi, all'Ufficio competente per il controllo contabile per il riscontro amministrativo-contabile entro i trenta giorni successivi al periodo cui si riferiscono.

Art. 33 (Fondo di cassa e di economato)

1. Presso il servizio di cassa ed economato è costituito un fondo di cassa che viene somministrato e reintegrato con mandato diretto a favore dell'economo regionale.

2. Con regolamento sono determinate le spese che con il fondo possono effettuarsi e le modalità di esecuzione.⁷

CAPO VII CONTROLLI AMMINISTRATIVO CONTABILI

Art. 34 (Verifiche di regolarità contabile)

⁷ Il regolamento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.Reg. 15 febbraio 2011, n. 1/L.

1. L'Ufficio competente per il controllo contabile esercita il controllo di regolarità contabile sugli atti amministrativi concernenti accertamenti di entrate od impegni di spesa, sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa.

2. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di accertamento di entrata concerne la corretta quantificazione dell'entrata, la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata e l'esatta imputazione dell'entrata al pertinente capitolo del documento tecnico.

3. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa si esercita accertando la corretta quantificazione della spesa e la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata, nonché accertando che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo del documento tecnico o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui, anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.

4. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione si esercita accertando che la spesa venga liquidata nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto di impegno di spesa.

5. Il controllo di regolarità contabile sui titoli di spesa si esercita accertando che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.

6. Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali conseguano accertamento di entrata a favore del bilancio regionale o dai quali possa derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale devono essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione all'Ufficio competente per il controllo contabile per le verifiche di regolarità contabile di cui al presente articolo. Ogni provvedimento successivo avente attinenza con gli atti di

cui al presente comma deve parimenti essere trasmesso all'Ufficio competente per il controllo contabile.

7. L'Ufficio competente per il controllo contabile entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto e della relativa documentazione registra l'accertamento di entrata e l'impegno di spesa, ferma restando la responsabilità dell'organo che l'ha adottato. Entro il medesimo termine l'Ufficio competente per il controllo contabile invia all'organo emittente l'atto le eventuali osservazioni relative a vizi di regolarità contabile dell'atto sottoposto al controllo. In tal caso l'atto non viene ammesso alla registrazione.

8. Decorso il termine di cui al comma 7 può essere data esecuzione all'atto sottoposto al controllo. Sotto la propria responsabilità l'organo competente può comunque dare esecuzione all'atto anche prima dell'avvenuta registrazione entro il termine previsto dal comma 7.

9. L'Ufficio competente per il controllo contabile entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione della spesa accompagnato dalla richiesta di emissione del relativo titolo di spesa invia le eventuali osservazioni relative a vizi di regolarità contabile dell'atto. In tal caso il titolo di spesa non può essere emesso.

10. Qualora l'Ufficio competente per il controllo contabile riscontri irregolarità ed errori negli atti sottoposti a verifica, provvede, ove possibile, alla rimozione d'ufficio delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio competente.

CAPO VIII

**DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E
L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA E
CONTABILI MEDIANTE UTILIZZO DI SISTEMI
INFORMATICI**

**Art. 35 (Documentazione e adempimenti mediante sistemi
informatici)**

1. Gli atti dai quali deriva un accertamento di entrata o un impegno di spesa a carico del bilancio della Regione, le liquidazioni di spesa, nonché la relativa documentazione, gli ordinativi di incasso, i titoli di spesa, nonché gli altri atti e documenti previsti dalla presente legge, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di trasmissione, compresi i supporti ottici.

2. I visti di controllo, comunque denominati e ogni altro analogo adempimento di riscontro, autorizzazione o ammissione al pagamento, possono essere effettuati mediante transazione sui corrispondenti sistemi informatici.

3. Qualora l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione dei dati mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti previsti dalla presente legge, richieda l'apposizione di firma autografa, la stessa può essere sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.

**CAPO IX
RENDICONTO GENERALE**

Art. 36 (Rendiconto generale)

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.
 2. Il rendiconto generale della Regione comprende:
 - a) il conto del bilancio;
 - b) il conto generale del patrimonio.
 3. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese, secondo un'articolazione conforme alla struttura del bilancio di previsione e alla disaggregazione in capitoli del documento tecnico, in modo tale da consentire, in particolare, la rilevazione dei risultati finanziari per funzione obiettivo e per unità previsionali di base.
 4. Il conto del bilancio comprende:
 - a) le previsioni definitive di competenza;
 - b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
 - c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
 - d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
 - e) le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza ed in conto residui;
 - f) le somme costituenti maggiori o minori entrate o economie di spesa;
 - g) l'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio.
 5. Un prospetto allegato al conto del bilancio indica, per ogni capitolo, le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti del bilancio.
-

6. Il conto generale del patrimonio indica, alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, la consistenza:

- a) delle attività e passività finanziarie;
- b) dei beni mobili e immobili;
- c) di ogni altra attività e passività, nonché delle poste rettificative.

7. Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e quella di patrimonio.

8. Il conto del patrimonio comprende inoltre un prospetto riassuntivo della situazione patrimoniale al termine dell'esercizio, con l'indicazione delle variazioni intervenute nei conti dell'attivo e del passivo, dei risultati differenziali tra il totale delle attività e delle passività, nonché del miglioramento o peggioramento patrimoniale netto.

9. Al conto del patrimonio è allegato un prospetto riassuntivo per categorie dei beni mobili e immobili della Regione alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

Art. 37 (Avanzo o disavanzo di consuntivo)

1. L'avanzo o il disavanzo di consuntivo si determina tenendo conto:

- a) della giacenza o deficit di cassa all'inizio dell'esercizio secondo il conto reso dal Tesoriere della Regione;
- b) delle entrate riscosse e versate, nonché delle spese pagate nel corso dell'esercizio;
- c) dell'ammontare complessivo dei residui attivi e dei residui passivi al termine dell'esercizio.

2. Il conto del bilancio deve contenere un prospetto nel quale si evidenziano le operazioni di cui al comma 1, firmato dal

Presidente della Regione, dal Dirigente competente in materia di bilancio e, per la parte relativa al movimento di cassa, dal Tesoriere della Regione.

Art. 38 (Procedure relative al rendiconto generale)

1. La Giunta regionale delibera il rendiconto generale entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed il Presidente della Regione lo trasmette alla Corte dei conti per i fini previsti dalle vigenti disposizioni.

2. In conformità alla decisione della Corte dei conti la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposito disegno di legge per l'approvazione del rendiconto, con una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali. Il disegno di legge viene approvato seguendo la procedura dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

**CAPO X
DISPOSIZIONI DIVERSE**

Art. 39 (Mutui e prestiti)

1. La contrazione di mutui o l'emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione del medesimo e solo per il finanziamento di spese di investimento, fino a concorrenza della differenza fra il totale delle spese iscritte nel bilancio di competenza, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo,

e il totale delle altre entrate iscritte nel bilancio medesimo, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo.

2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate non vincolate derivanti da tributi propri e da devoluzioni di tributi erariali ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.

3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

4. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

5. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non rimosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

6. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Art. 39-bis⁸ (Servizio di Tesoreria della Regione)

⁸ Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 7 della l.r. 11 dicembre 2009, n. 9 (legge finanziaria).

1. Il servizio di tesoreria della Regione è affidato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", ovvero a più banche tra loro associate.

2. Il soggetto affidatario del servizio deve essere dotato di idonee strutture tecnico-organizzative e deve garantire la propria presenza operativa, anche indirettamente, su tutto il territorio regionale in misura adeguata al servizio da svolgere.

3. Nel caso in cui il servizio di tesoreria sia affidato a più istituti di credito, uno di essi dovrà fungere da capofila, assumendosi, anche a nome degli altri, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione, nonché le relative responsabilità.

4. Per l'affidamento del servizio di tesoreria, la Regione stipula una convenzione, sulla base di un apposito capitolato speciale, con la quale sono disciplinati gli obblighi dell'istituto o degli istituti affidatari, le modalità di svolgimento del servizio stesso, che deve essere gestito gratuitamente, la garanzia da prestare, nonché le condizioni di remunerazione delle giacenze e delle operazioni di anticipazione di cassa.

5. Il dirigente competente in materia di bilancio sovrintende e vigila sul servizio di tesoreria.

6. Il presente articolo trova applicazione alla scadenza definitiva della convenzione vigente.

Art. 39-ter⁹ (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio)

1. La Regione e i relativi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. L'applicazione di quanto disposto da questo comma è subordinata all'emanazione di un provvedimento statale che disciplini gli accertamenti di entrata relativi alle devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

2. La Regione applica l'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di accantonamenti legati ad un risultato di esercizio o ad un saldo finanziario negativo di aziende speciali, istituzioni e società partecipate, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Resta ferma la possibilità di adottare, anche prima del termine previsto dal comma 1, una legge regionale per disciplinare in modo organico l'adeguamento della normativa regionale in materia di contabilità alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

⁹ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1 della l.r. 12 dicembre 2014, n. 12 (legge finanziaria).

CAPO XI
NORME FINALI

Art. 40 (Entrata in vigore)

1. Le norme recate dal Capo I, concernente il bilancio annuale e pluriennale di previsione, si applicano dall'esercizio finanziario 2010.

Art. 41 (Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 e gli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 sono abrogati.

REGIONALGESETZ VOM 15. JULI 2009, NR. 3

**Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen
der Region¹**

**I. KAPITEL
HAUSHALTSVORANSCHLAG UND
AUSGABENGESETZE**

Art. 1 Zielsetzungen

(1) Mit diesem Gesetz werden die Instrumente für die Finanzplanung und die Buchhaltungsordnung der Region in Anwendung der Bestimmungen des Autonomiestatuts geregelt.

Art. 2 Mehrjahreshaushalt

(1) Die Region erstellt jedes Jahr zusammen mit dem Jahreshaushalt einen sich auf die Kompetenz beziehenden Mehrjahreshaushalt, der einen Zeitraum von drei Jahren umfasst. Der Mehrjahreshaushalt zeigt den Umfang der Mittel auf, die die Region in einem jeden der entsprechenden Haushaltsjahre einzuheben und auszugeben vorsieht, und zwar sowohl aufgrund der geltenden staatlichen und regionalen Bestimmungen als auch aufgrund der vorgesehenen neuen Gesetzesmaßnahmen.

(2) Der Mehrjahreshaushalt bildet auch die Grundlage für die Überprüfung der finanziellen Deckung von neuen Ausgaben

¹ Im ABl. vom 21. Juli 2009, Nr. 30, Beibl. Nr. 1.

oder Mehrausgaben, die von der Region zu Lasten künftiger Haushalte genehmigt werden.

(3) Die Pflicht zum Ausgleich, die im Art. 5 für den Jahreshaushalt vorgesehen wird, muss auch für den Mehrjahreshaushalt hinsichtlich eines jeden betreffenden Jahres beachtet werden.

(4) Die Erstellung des Mehrjahreshaushalts bringt weder die Ermächtigung zur Einhebung der Einnahmen noch zur Tätigkeit der betreffenden Ausgaben mit sich.

(5) Der Mehrjahreshaushalt wird mit dem jährlichen Haushaltsgesetz genehmigt und jedes Jahr aktualisiert, wobei die anfängliche Laufzeit wiederhergestellt wird.

Art. 3 Regionalgesetze zur Regelung der Ausgaben

(1) In den Gesetzentwürfen, die neue Ausgaben, Mehrausgaben oder Mindereinnahmen mit sich bringen, sind für die Wirkungen des zum Zeitpunkt der Genehmigung geltenden Jahreshaushaltes und Mehrjahreshaushaltes das Ausmaß und die finanzielle Deckung anzugeben.

(2) Die Regionalgesetze, die fortdauernde oder wiederkehrende Tätigkeiten oder Maßnahmen vorsehen, bestimmen in der Regel nur die zu erreichenden Ziele und die entsprechenden Verfahren und verweisen für die Quantifizierung der entsprechenden Ausgabe auf das Haushaltsgesetz.

(3) Die Gesetze, die Ausgaben von mehrjähriger Dauer verfügen, legen sowohl deren Ausmaß für das erste Anwendungsjahr als auch die Gesamtausgabe fest, wobei für die Bestimmung der Anteile, die auf jedem der nachfolgenden Jahre lasten sollen, auf das jährliche Haushaltsgesetz verwiesen wird.

Art. 4 Haushaltsvoranschlag

(1) Der Haushaltsvoranschlag wird von der Regionalregierung beschlossen und dem Regionalrat zusammen mit einem erläuternden Bericht innerhalb 31. Oktober des Jahres vor dem Bezugsjahr vorgelegt und wird gemäß dem im Art. 84 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen Verfahren mit Regionalgesetz genehmigt.

(2) Der Haushaltsvoranschlag umfasst die jährlichen und mehrjährigen Veranschlagungen in einem einzigen Dokument und besteht aus dem Einnahmen- und Ausgabenvoranschlag und einer allgemeinen zusammenfassenden Übersicht.

(3) Die Veranschlagungen des Jahres- und Mehrjahreshaushalts beziehen sich auf die Kompetenz und gliedern sich für die Einnahmen und die Ausgaben in Grundeinheiten, die so festgelegt werden, dass jeder Einheit eine einzige verwaltungsmäßig verantwortliche Stelle entspricht, die mit der entsprechenden Gebarung betraut ist. Die Grundeinheiten werden mit Bezug auf zielgerichtete Aufgaben festgesetzt.

(4) Für jede Grundeinheit bestimmt der Haushalt das Ausmaß der Einnahmen, die voraussichtlich festgestellt werden, oder jenes der Ausgaben, für welche die Zweckbindung im entsprechenden Haushaltsjahr genehmigt wird.

(5) Die eventuellen Sonderbuchführungen gliedern sich sowohl für die Einnahmen als auch für die Ausgaben in Kapitel.

(6) Unter den Einnahmen oder Ausgaben ist der am Ende des vorhergehenden Haushaltsjahres angenommene eventuelle positive oder negative Finanzsaldo einzutragen.

(6-bis) Voraussetzung für die Verwendung von Ausgabenansätzen auf Rechnung Kompetenz für einen

Gesamtbetrag in Höhe des voraussichtlichen und nicht aus vom Regionalrat bereits genehmigten Rechnungslegungen herrührenden Verwaltungsüberschusses im Sinne des Abs. 6 ist die Genehmigung der Rechnungslegung des vorhergehenden Haushaltes seitens des Regionalrates. Zu diesem Zweck wird dem Haushaltsvoranschlag das Verzeichnis der Ausgabenkapitel mit Angabe des entsprechenden Betrags beigelegt. Der Regionalausschuss kann unbeschadet des im Verzeichnis laut diesem Absatz angegebenen Gesamtbetrages Änderungen sowohl in Bezug auf die Ausgabenkapitel als auch auf die Beträge vornehmen. Geht aus der vom Regionalrat genehmigten Rechnungslegung ein geringerer Verwaltungsüberschuss als jener laut Abs. 6 hervor, so legt der Regionalausschuss innerhalb von fünfzehn Tagen nach der Genehmigung seitens des Regionalrates die Ausgabenansätze auf Rechnung Kompetenz, die nicht verwendet werden dürfen, in Höhe des geringeren Überschusses fest.²

(7) Der Einnahmenvoranschlag, der Ausgabenvoranschlag und die allgemeine zusammenfassende Übersicht werden mit dem Haushaltsgesetz genehmigt. Diese Genehmigung bringt die Ermächtigung zur Feststellung und Einhebung der Einnahmen und zur Zweckbindung und Tätigung der Ausgaben, so wie im Haushalt vorgesehen, mit sich. Auch die Dotierung der Rücklagen wird jährlich festgelegt und die Ausgaben für die Tarifverhandlungen werden ermächtigt. Die eventuellen Sonderbuchführungen werden insgesamt genehmigt.

² Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 24. Juli 2014, Nr. 6 eingefügt.

Art. 5 Grundsätze des jährlichen Haushaltsvoranschlages

(1) Der Haushaltsvoranschlag wird unter Beachtung der Jährlichkeit, Universalität, Vollständigkeit, Wahrhaftigkeit und des Ausgleichs erstellt.

(2) Das Haushaltsjahr hat eine Dauer von einem Jahr und fällt mit dem Kalenderjahr zusammen.

(3) Sämtliche Einnahmen sind ohne Abzug der Einhebungsausgaben und eventueller anderer damit verbundener Ausgaben im Haushalt der Region einzutragen.

(4) Ebenfalls sind alle Ausgaben vollständig und ohne damit zusammenhängende Einnahmen einzutragen.

(5) Die Finanzgebarung ist eine einzige wie auch der entsprechende Haushaltsvoranschlag. Die Verwaltung von Fonds außerhalb des Haushaltes ist untersagt.

(6) Im jährlichen Haushalt muss der Gesamtbetrag der Ausgaben, deren Zweckbindung genehmigt wird, erhöht um den eventuellen Abschlussfehlbetrag, dem Gesamtbetrag der voraussichtlich festgestellten Einnahmen, einschließlich der aus neuen, im Sinne des Art. 39 bewilligten Darlehen und Anleihen erwachsenden und um den eventuellen Abschlussüberschuss erhöhten Einnahmen entsprechen.

(7) Im jährlichen Haushalt darf der Gesamtbetrag der laufenden Ausgaben und der Ausgaben für die Tilgung von Anleihen und Darlehen den Gesamtbetrag der in den zwei ersten Titeln laut Art. 7 Abs. 1 Buchst. a) ausgewiesenen Einnahmen nicht überschreiten, wobei die allfälligen darin vorgesehenen Einnahmen aus Zuweisungen ausgeschlossen sind, die für die Finanzierung von Ausgaben auf Kapitalkonto bestimmt sind.

**Art. 6 Technischer Begleitbericht zum
Haushaltsvoranschlag**

(1) Zusammen mit dem Haushaltsvoranschlag erarbeitet die Regionalregierung einen technischen und erläuternden Begleitbericht, in dem die Grundeinheiten der Einnahmen- und Ausgabenvoranschläge für die Zwecke der Gebarung und der Rechnungslegung in ein oder mehrere Kapitel aufgeteilt werden. Dieser Begleitbericht muss nicht vom Regionalrat genehmigt werden.

(2) Die Kapitel stellen die Grundeinheiten des technischen Begleitberichts dar und werden für die Einnahmen je nach Gegenstand und für die Ausgaben je nach Gegenstand und dem wirtschaftlichen und funktionellen Inhalt bestimmt, wobei die entsprechenden Bezugsbestimmungen anzugeben sind.

(3) Nach Genehmigung des Haushaltsgesetzes oder der Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung genehmigt die Regionalregierung das technische Dokument und weist den zuständigen, für die Gebarung verantwortlichen Leitern die Mittel zu.

Art. 7 Klassifizierung der Einnahmen

(1) Die Einnahmen der Region werden unterteilt in:

- a) Titel je nachdem, ob es sich um Steuereinnahmen, nicht aus Abgaben erwachsende Einnahmen oder um Einnahmen aus der Veräußerung und Abschreibung von Vermögensgütern, aus Krediteinhebungen oder aus der Aufnahme von Anleihen handelt, und eventuelle Sonderbuchführungen;
 - b) Kategorien je nach Art der Einnahmequellen;
-
-

- c) Grundeinheiten für die Genehmigung durch den Regionalrat;
 - d) Kapitel gemäß dem technischen Begleitbericht laut Art. 6, je nach Gegenstand, für die Zwecke der Gebarung und der Rechnungslegung.
- (2) Die Nummerierung der Titel, der Kategorien, der Grundeinheiten und der Kapitel ist aufsteigend, kann jedoch auch unterbrochen sein.
- (3) Der Haushalt enthält, was die Einnahmen angeht, eine Zusammenfassung der Kategorien nach Titeln und eine Übersicht der Titel.

Art. 8 Klassifizierung der Ausgaben

- (1) Die Ausgaben der Region werden unterteilt in:
- a) zielgerichtete Aufgaben, die unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Regionalpolitik festgelegt werden;
 - b) Grundeinheiten zwecks Genehmigung durch den Regionalrat;
 - c) Kapitel gemäß dem technischen Begleitbericht laut Art. 6, je nach Gegenstand, für die Zwecke der Gebarung und der Rechnungslegung.
- (2) Die Grundeinheiten werden aufgrund der wirtschaftlichen Analyse in Einheiten unterteilt, die sich auf die laufenden Ausgaben, die Ausgaben auf Kapitalkonto, die Ausgaben zur Tilgung von Darlehen und Anleihen und die Ausgaben für Sonderbuchführungen beziehen.
- (3) Die Nummerierung der zielgerichteten Aufgaben, der Grundeinheiten und der Kapitel ist aufsteigend, kann jedoch auch unterbrochen sein.
-

(4) Der Haushalt enthält eine Zusammenfassung der Ausgaben nach zielgerichteten Aufgaben, Titeln und Grundeinheiten.

Art. 9 Finanzgesetz

(1) Um den Mehrjahres- und den Jahreshaushalt den programmatischen Zielen der Region anzupassen, kann die Regionalregierung dem Regionalrat gleichzeitig mit dem Gesetzentwurf zur Genehmigung des Haushalts oder des Nachtragshaushalts den Entwurf eines „Finanzgesetzes“ vorlegen, mit dem unter Beachtung des Haushaltsausgleichs jährlich das Ausmaß der Ressourcen laut den geltenden Gesetzen und die Finanzierung des neuen Ausgabenbedarfes vorgenommen wird.

(2) Das „Finanzgesetz“ darf in der Regel keine neuen Gesetzesbestimmungen oder Änderungen zu Regionalgesetzen enthalten, die sich nicht ausdrücklich auf den mit diesem verbundenen Haushalt beziehen.

Art. 10 Sonderfonds

(1) Im Ausgabenvoranschlag werden eigene Fonds eingetragen, die dazu bestimmt sind, die Ausgaben aufgrund von Gesetzesmaßnahmen zu decken, die voraussichtlich im Laufe des Haushaltsjahres genehmigt werden.

(2) Die Fonds sind getrennt zu führen, je nachdem, ob sie für die Finanzierung von laufenden Ausgaben oder von Ausgaben auf Kapitalkonto bestimmt sind.

(3) Anteile der Fonds, die nicht innerhalb des Abschlusses des Haushaltsjahres verwendet werden, stellen Ausgabeneinsparungen dar.

Art. 11 Rücklagen

(1) Im Haushalt der Region sind eingetragen:

- a) Rücklagen für die Pflichtausgaben;
- b) Rücklagen für die unvorhergesehenen Ausgaben;
- c) ein Fonds für die erneute Zuweisung der verfallenen Rückstände der Ausgaben auf Kapitalkonto;
- d) ein Fonds für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen.

(2) Den Rücklagen laut Abs. 1 Buchst. a) werden mit Beschluss der Regionalregierung die Beträge entnommen, um die unzureichend gewordenen Ansätze der Grundeinheiten und der Kapitel, die Pflichtausgaben betreffen, aufzustocken. Zu den Pflichtausgaben gehören auf jeden Fall die Ausgaben für die Tilgung von Darlehen und die Rückzahlung von Anleihen, Passivzinsen auf Kassavorschüsse sowie verwaltungsmäßig verfallene passive Rückstände der laufenden Ausgaben, die von den Gläubigern gefordert werden. Diese Ausgaben sind wieder in die Grundeinheiten und Herkunftskapitel oder in eigene Grundeinheiten und eigene, neu errichtete Kapitel einzutragen, sofern die Herkunftskapitel abgeschafft wurden.

(3) Mit Beschluss der Regionalregierung werden aus den Rücklagen laut Abs. 1 Buchst. b) die Beträge behoben und den Ansätzen der Grundeinheiten und bestehenden oder neu errichtenden Ausgabenkapitel hinzugefügt, die erforderlich sind, um eventuelle Fehlbeträge in den Haushaltszuweisungen zu decken, die sich aus den zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung

unvorhersehbaren Ausgaben ergeben und für die – sofern damit die künftigen Haushalte belastet werden – die erforderliche finanzielle Deckung durch die bereits im Mehrjahreshaushalt ermächtigten Ansätze erfolgt.

(4) Dem technischen Begleitbericht werden das Verzeichnis der Kapitel, die mit Behebungen aus den Rücklagen für Pflichtausgaben ergänzt werden und das Verzeichnis der Kapitel beigelegt, die mit Behebungen aus dem Fonds für unvorhergesehene Ausgaben ergänzt werden können.

(5) Mit Beschluss der Regionalregierung werden aus dem Fonds laut Abs. 1 Buchst. c) die Beträge behoben und den Ansätzen der Grundeinheiten und Ausgabenkapitel hinzugefügt, die für die Zahlung der verfallenen Rückstände der Ausgaben auf Kapitalkonto erforderlich sind. Diese Ausgaben sind wieder in die Grundeinheiten und Herkunftskapitel oder in eigene Grundeinheiten und eigene neue errichtete Kapitel einzutragen, sofern die Herkunftskapitel abgeschafft wurden.

(6) Stehen in den Kompetenzansätzen der Herkunftskapitel ausreichende Mittel zur Verfügung, so werden die verfallenen Rückstände direkt zu Lasten genannter Kapitel ohne weitere Zweckbindungen gezahlt.

(7) In Bezug auf die festgestellten Erfordernisse aufgrund des finanziellen Bedarfs für die Durchführung geplanter Maßnahmen kann die Ergänzung der Ansätze in den Herkunftskapiteln für die Zahlung der verfallenen Rückstände auch nach der Zahlung der verfallenen Rückstände in den Grenzen genannter Zahlungen verfügt werden.

(8) Mit Bezug auf den Beitrag der Region zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen – auch durch Rückerstattung an den Staat eventueller von diesem vorgestreckter Beträge – kann der Regionalausschuss mit eigenem Beschluss die entsprechenden

Haushaltsänderungen mittels Umbuchung der Beträge von den Kompetenzansätzen auf den Fonds laut Abs. 1 Buchst. d) genehmigen. Die bei Abschluss des Haushaltsjahres festgestellten verfügbaren Fondsmittel werden unter den Ausgabenrückständen eingetragen, solange die vom Staat verfügbten Sanierungsmaßnahmen andauern oder bis Einvernehmen zur Verwendung dieser Beträge erzielt werden. Falls die Gründe für die Zweckbindung wegfallen, so ist der Regionalausschuss ermächtigt, aus dem Fonds Beträge zur Ergänzung der Ansätze der Ausgabenkapitel zu beheben, soweit dies mit dem Stabilitätspakt vereinbar ist.³

(9) (...) ⁴

(10) Die Regionalregierung kann beschließen, dass die Maßnahmen laut diesem Artikel dem für den Haushalt zuständigen Assessor übertragen werden.

Art. 11-bis⁵ Kassavorschüsse

(1) Zur Deckung vorübergehender Kassafehlbeträge werden mit Beschluss des Regionalausschusses Kassavorschüsse im Sinne der Bestimmungen über den Schatzamtsdienst der Region und zugleich die sich daraus ergebenden Änderungen zum Haushalt vorgenommen.

³ Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 24. Juli 2014, Nr. 6 ersetzt.

⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 24. Juli 2014, Nr. 6 aufgehoben.

⁵ Der Artikel wurde durch den Art. 6 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 11. Dezember 2009, Nr. 9 (Finanzgesetz) eingefügt.

(2) Die Vorschüsse laut Abs. 1 stellen die Grenze dar, innerhalb welcher im Falle vorübergehender Kassafehlbeträge Zahlungen verfügt werden können. Sie werden nach und nach für die von der Region im Laufe der Zeit angeordneten Zahlungen verwendet, wobei sämtliche Einnahmen, die während des Bestehens der Fehlbeträge eingehoben werden, mit dem in Anspruch genommenen Vorschuss zu verrechnen sind.

(3) Die Bewegungen der Kassavorschüsse müssen aus den täglichen Mitteilungen des Schatzmeisters der Region hervorgehen.

(4) Die Abrechnung der allfälligen, im Haushaltsjahr angereiften passiven Zinsen und der damit verbundenen Ausgaben wird mit Beschluss des Regionalausschusses verfügt und geht zu Lasten der dafür bestimmten Haushaltsgrundeinheiten.

Art. 12 Von der Region geleistete Sicherstellungen

(1) Im Regionalgesetz, mit dem zur Sicherstellung seitens der Region zugunsten von Körperschaften und anderen Rechtssubjekten in Zusammenhang mit Darlehen oder Vorschüssen ermächtigt wird, wird die finanzielle Deckung des Risikos im Sinne des Art. 3 angegeben und die Eintreibung der eventuell ausgezahlten Beträge geregelt.

(2) Im Jahreshaushalt werden die Ansätze zur Deckung der eventuellen Lasten aus der Erfüllung der von der Region für Sicherstellungen eingegangenen Verpflichtungen eingetragen und die Veranschlagungen der Einnahmen aus der Eintreibung der für die genannten Sicherstellungen ausgezahlten Beträge festgesetzt.

(3) In der Anlage zum Haushalt werden die von der Region zugunsten von Körperschaften oder anderen Rechtssubjekten im Sinne der geltenden Gesetze geleisteten primären oder subsidiären Sicherstellungen angeführt.

II. KAPITEL HAUSHALTSÄNDERUNGEN

Art. 13 Nachtragshaushalt und Änderungen des Haushaltes und des technischen Begleitberichts

(1) Innerhalb Juni eines jeden Jahres kann die Regionalregierung dem Regionalrat einen eigenen Gesetzentwurf für den Nachtragshaushalt vorlegen, mit welchem die Änderungen vorgenommen werden, die in den Grenzen des Haushaltsausgleichs laut Art. 5 zweckmäßig erscheinen.

(2) Mit Beschluss der Regionalregierung können ausgleichende Änderungen in den Kompetenzansätzen des technischen Begleitberichts beschränkt auf die Ausgabenkapitel einer Grundeinheit verfügt werden.

(3) Mit den Modalitäten laut Abs. 2 können außerdem ausgleichende Änderungen zwischen Grundeinheiten des Haushaltes beschränkt auf die Kapitel betreffend die Ausgaben für das Personal verfügt werden. Das Verzeichnis der Kapitel, für die die oben genannten ausgleichenden Änderungen vorgenommen werden können, wird in einer eigenen dem Haushalt beigelegten Anlage angegeben.

(4) Der Storno von Mitteln in den Rücklagen und Kompetenzansätzen und umgekehrt ist nicht gestattet.

(5) Die Regionalregierung ist ermächtigt, mit eigenem Beschluss in den Grenzen der Ansätze der Sonderfonds laut Art. 10 die Haushaltsänderungen vorzunehmen, die sich aus der Genehmigung von Regionalgesetzen ergeben.

(6) Unbeschadet der eventuell im Gesetz zur Genehmigung des Haushalts festgesetzten Grenzen ist die Regionalregierung weiters dazu ermächtigt, im Laufe des Haushaltsjahres mit eigenen Beschlüssen die Haushaltsänderungen vorzunehmen, die sich für die Eintragung der Einnahmen aus staatlichen Zuweisungen und Zuweisungen der EU für besondere Zwecke und für die Eintragung anderer aufgrund von Regionalgesetzen eingehobener Einnahmen, die für besondere Zwecke bestimmt sind, sowie für die Eintragung der entsprechenden Ausgaben als erforderlich erweisen, wenn diese ausdrücklich durch Gesetz geregelt sind.

(7) Jede weitere Haushaltsänderung, ausgenommen jene laut Art. 10 und 11, ist hinsichtlich der innerhalb 31. Oktober beim Regionalrat vorzulegenden Gesetzentwürfe mit Regionalgesetz zu verfügen.

(8) Die Beschlüsse gemäß diesem Artikel werden als Mitteilung im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

III. KAPITEL

VORLÄUFIGE GEBARUNG UND VORLÄUFIGE HAUSHALTSFÜHRUNG

Art. 14 Vorläufige Gebarung

(1) Die Ermächtigung zur vorläufigen Gebarung wird mit Gesetz für Zeiträume von nicht mehr als insgesamt vier Monaten erteilt.

(2) Das Gesetz über die vorläufige Gebarung ermächtigt zur Feststellung und Einhebung der Einnahmen und zur Zweckbindung und Zahlung der Ausgaben aufgrund des dem Regionalrat vorgelegten Haushaltes, ohne Betragsgrenzen.

(3) Dasselbe Gesetz kann überdies Beschränkungen für die Tätigkeit nicht obligatorischer Ausgaben festlegen, und zwar sowohl in Hinsicht auf das Ausmaß der verwendbaren Ansätze als auch in Hinsicht auf einzelne, im Haushaltsvoranschlag vorgesehene Grundeinheiten, deren Verwendung bis zur Genehmigung des Haushaltsgesetzes zur Gänze oder teilweise untersagt werden kann.

(4) Falls der Haushalt dem Regionalrat noch nicht vorgelegt oder von diesem zurückgewiesen und der neue Haushalt noch nicht vorgelegt sein sollte, wird auf der Grundlage des letzten genehmigten Haushaltes und seiner nachfolgenden Änderungen zur vorläufigen Gebarung ermächtigt.

(5) In dem im Abs. 4 vorgesehenen Fall ist die Haushaltsgebarung für so viele Zwölftel der in den einzelnen Grundeinheiten vorgesehenen Ausgaben gestattet, wie viele Monate der Haushalt provisorisch geführt wird, oder, falls es sich um Pflichtausgaben und um nicht von Zweckbindungen abhängige Ausgaben oder um nicht in Zwölftel aufteilbare Zahlungen handelt, innerhalb der Grenzen der erforderlichen Mehrausgaben gestattet. Diese Begrenzungen betreffen sowohl die Ermächtigungen zur Zweckbindung als auch jene zur Zahlung.

Art. 15 Vorläufige Haushaltsführung

(1) Falls das Haushaltsgesetz oder jenes über die Ermächtigung zur vorläufigen Gebarung vom Regionalrat bereits genehmigt worden ist, wird in Erwartung des Erlassens und der Veröffentlichung besagter Gesetze im Amtsblatt der Region zur vorläufigen Haushaltsführung des genannten Haushaltes ermächtigt, und zwar beschränkt auf ein Zwölftel der in den einzelnen Grundeinheiten vorgesehenen Ausgabe oder, falls es sich um Pflichtausgaben und um nicht von Zweckbindungen abhängige Ausgaben oder um nicht in Zwölftel aufteilbare Zahlungen handelt, innerhalb der Grenzen der erforderlichen Mehrausgabe.

(2) Bis zum Abschluss des im Art. 84 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen besonderen Verfahrens zur Genehmigung des Haushaltes wird – mit Ausnahme der beanstandeten Grundeinheiten – zur vorläufigen Haushaltsführung im Sinne des Abs. 1 ermächtigt.

**IV. KAPITEL
HAUSHALT DES REGIONALRATES**

Art. 16 Buchhaltungsautonomie des Regionalrates

(1) Für die Wahrnehmung seiner Befugnisse verfügt der Regionalrat über einen autonomen Haushalt, der unter Beachtung der Bestimmungen der Geschäftsordnung geführt wird.

(2) Die im Haushalt der Region für die Organisation und die Tätigkeit des Regionalrats bereitgestellten Mittel werden diesem zur Verfügung gestellt.

V. KAPITEL GEBARUNG DER EINNAHMEN

Art. 17 Phasen der Einnahmen

(1) Alle Einnahmen der Region durchlaufen die nachstehenden Phasen:

- Feststellung
- Einhebung
- Einzahlung

(2) Diese Phasen können für einige Einnahmen zusammenfallen.

Art. 18 Feststellung der Einnahmen

(1) Die Einnahme ist festgestellt, sobald die Regionalverwaltung den Grund des Guthabens der Region, das Bestehen eines geeigneten rechtlichen Anspruchs und den Schuldner ermittelt und das Ausmaß des innerhalb desselben Jahres fälligen Guthabens in die entsprechende Finanzgebarung einträgt.

(2) Die Feststellung der Einnahmen erfolgt:

- a) für die Einnahmen aus der Beteiligung an staatlichen Abgaben und deren Zuweisung in festem Anteil auf der Grundlage des entsprechenden Ertrages;
-
-

- b) für die Einnahmen betreffend eigene Abgaben der Region auf der Grundlage des entsprechenden, im Haushaltsjahr eingehobenen Ertrages, der sich aus der Überweisung zu ihren eigenen Gunsten, aus der Ausstellung von innerhalb des Haushaltsjahres verfallenden Steuerrollen oder aus anderen gesetzlich festgesetzten Formen ergibt;
- c) für die Vermögenseinnahmen auf der Grundlage der Beschlüsse und Akte, die deren Ausmaß festlegen und deren Einhebung zugunsten der entsprechenden Gebarung genehmigen;
- d) für die Einnahmen in Bezug auf Ausgabenausgleichsposten zum Zeitpunkt der entsprechenden Ausgabenverpflichtung;
- e) für die Einnahmen betreffend die Sonderbuchführungen, in Bezug auf das Ausmaß der Einhebungen sowie infolge der Zweckbindungen oder der Tätigkeit von Zahlungen im entsprechenden Ausgabenteil;
- f) in allen anderen Fällen, in denen vorhergehende Akte und Unterlagen fehlen, die das Guthaben betreffen, erfolgt die Feststellung gleichzeitig mit der Einhebung der Einnahmen.

Art. 19 Einhebung der Einnahmen

(1) Die Einnahme ist eingehoben, sobald der dazu Verpflichtete den entsprechenden Betrag über das Schatzamt der Region oder ein anderes gesetzlich ermächtigtes Amt oder Rechtssubjekt eingezahlt hat und dies der Region mitgeteilt worden ist.

(2) Die Einhebung der Einnahmen wird mittels Inkassoaufträgen festgestellt, die auch mehrere Einnahmen umfassen können und vom für Haushaltsangelegenheiten zuständigen Leiter unterzeichnet sind.

Art. 20 Einzahlung der Einnahmen

(1) Die Einnahme ist eingezahlt, wenn der entsprechende Betrag bei der Regionalkasse eingegangen ist.

(2) Das Schatzamt der Region nimmt die Beträge entgegen und stellt dafür eine Einnahmebestätigung aus.

(3) Die der Region zustehenden Beträge, die aus jedweden Grund von den Einhebungsbeamten eingehoben werden oder von den Schuldnern zu entrichten sind, müssen innerhalb der festgelegten Fristen zur Gänze beim Schatzamt der Region eingezahlt werden.

Art. 21 Zusätzliche Bestimmungen für die Einhebungsbeamten

(1) Die der Verwaltung angehörenden Einhebungsbeamten können die Einnahmen der Region in den Grenzen und nach den Modalitäten der entsprechenden einschlägigen Bestimmungen einheben, es sei denn, dieses Gesetz sieht eine andere Regelung vor.

(2) Die Beamten laut Abs. 1 können all jene Einnahmen ohne Betragsbegrenzung einheben, die aus Genehmigungsakten oder Verfügungen herrühren, die in ihre Zuständigkeit fallen. Die dem Einzahler ausgestellte Quittung hat diesem gegenüber befreiende Wirkung.

(3) Die Einhebungsbeamten können anordnen, dass jeder Schuldner die Zahlung über die Bank oder die Post vornimmt. In diesem Fall ist die Quittung abzutrennen und zu den Akten zu legen, die dem Schuldner zur Verfügung stehen.

Art. 22 Verwaltungsgerechtliche Rechnungslegung

(1) Nach den Einhebungen gemäß Art. 21 erstellen die Beamten die verwaltungsgerechtliche Rechnungslegung der Einnahmen betreffend ein jedes Haushaltsjahr und übermitteln diese dem für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt innerhalb 31. März des Jahres nach jenem, auf das sich die Rechnungslegung bezieht, oder innerhalb neunzig Tagen ab dem Tag, an dem der Rechnungsführer aus jedwedem Grund aus dem Amt scheidet oder seinen Auftrag nicht mehr durchführt.

(2) Das für die buchhalterische Kontrolle zuständige Amt prüft die Rechnungslegungen innerhalb sechzig Tagen nach deren Erhalt, versieht sie mit dem Sichtvermerk über die Ordnungsmäßigkeit und leitet sie dem Rechnungshof weiter.

(3) Werden Mängel oder vermutliche Unregelmäßigkeiten festgestellt, so hat das für die buchhalterische Kontrolle zuständige Amt die Rechnungslegung mit den Beanstandungen an den beauftragten Beamten zurückzuschicken. Dieser muss innerhalb von dreißig Tagen dazu Stellung nehmen. Das zuständige Amt muss innerhalb von dreißig Tagen ab Erhalt der Antwort des beauftragten Beamten die Amtshandlungen gemäß Abs. 2 vornehmen.

Art. 23 Einzahlung der durch Einhebungsbeamte eingehobenen Einnahmen

(1) Die Einhebungsbeamten überweisen die im Laufe des Haushaltsjahres eingehobenen Beträge alle drei Monate dem Schatzamt der Region. Die Quittung für diese Einzahlung ist der verwaltungsgerichtlichen Rechnungslegung beizulegen und stellt einen Entlastungsbeleg dar.

Art. 24 Bestimmungen zur Zwangseinhebung

(1) Die Zwangseinhebung der Einnahmen erfolgt – sofern die geltenden Bestimmungen nicht anders verfügen – gemäß den Bestimmungen der entsprechenden staatlichen Gesetze. Die von Privaten geschuldeten regionalen Einnahmen werden für die Zwecke der Vollstreckung als endgültig uneinbringbar betrachtet, wenn die von dem mit der Einhebung beauftragten Konzessionär vorgenommenen Pfändungen zweimal erfolglos verlaufen sind und dieser darüber jeweils eine Niederschrift verfasst hat.

(2) Auf Antrag des Schuldners ist die Region ermächtigt, die Ratenzahlung oder die Aussetzung der Einhebung für ein Jahr zu gewähren, sofern begründete Umstände vorliegen.

(3) Falls ein Rechtssubjekt, ausgenommen der Staat und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen, gegenüber der Region eine fällig gewordene Schuld hat, kann die Regionalregierung die Aussetzung eventueller Zahlungen verfügen, die die Region zugunsten des genannten Rechtssubjektes in Zusammenhang mit der Gewährung von Beiträgen oder Zuweisungen vorzunehmen hat, und zwar solange, bis das Rechtssubjekt seine Schuld beglichen hat.

(4) Die Bestimmung laut Abs. 3 wird nicht auf Schulden angewandt, die Gegenstand einer Verwaltungs- oder gerichtlichen Anfechtungsklage sind.

Art. 25 Verzicht auf Einhebung der Einnahmen geringen Ausmaßes

(1) Der für das Sachgebiet zuständige Abteilungsleiter ist ermächtigt, den Verzicht auf die Einhebung von nicht aus Abgaben erwachsenden Einnahmen zu verfügen, falls die Differenz zwischen dem Ausmaß jeder einzelnen Einnahme und dem Gesamtausmaß der direkten und indirekten Kosten in Zusammenhang mit der Feststellung, Einhebung und Einzahlung einen Betrag von 50,00 Euro nicht übersteigt, unbeschadet anderer mit Haushaltsgesetz festgelegter Beträge.

Art. 26 Ermittlung der Einnahmenrückstände

(1) Einnahmenrückstände sind die Beträge, die zum Ende des Haushaltsjahres festgestellt und nicht eingehoben wurden.

(2) Die endgültige Feststellung der unter den Einnahmenrückständen ausgewiesenen Beträge ist jährlich bei der Erstellung der allgemeinen Rechnungslegung vorzunehmen. Die Regionalregierung erlässt den Beschluss über die Feststellung der Einnahmenrückstände, die auf das darauf folgende Haushaltsjahr zu übertragen sind.

(3) Unter den Einnahmenrückständen scheinen die im Sinne der Art. 24 und 25 als uneintreibbar befundenen Guthaben nicht auf; diese werden von der Regionalregierung mit begründetem Beschluss annulliert.

**VI. KAPITEL
GEBARUNG DER AUSGABEN**

Art. 27 Phasen der Ausgabe

(1) Alle Ausgaben der Region durchlaufen nachstehende Phasen:

- Zweckbindung
- Liquidierung
- Anordnung und Zahlung

(2) Diese Phasen können für einige Ausgaben zusammenfallen.

Art. 28 Ausgabenzweckbindungen

(1) Die Beträge, die die Region aufgrund von Gesetzen, Verträgen oder anderen Rechtstiteln bestimmten oder bestimmaren Gläubigern schuldet, bilden Kompetenzansätze, falls die entsprechende Verpflichtung innerhalb des Haushaltsjahres fällig wird.

(2) Die Ausgabenzweckbindungen werden im Ausmaß der jeweiligen Kompetenzansätze des jährlichen Haushalts vorgenommen, und zwar wie sie im technischen Begleitbericht angeführt sind.

(3) Unbeschadet der Pflicht, die im Laufe des Haushaltsjahres fälligen Ausgaben zu decken, werden die Zweckbindungen für die laufenden Ausgaben aufgrund des für die Tätigkeiten der entsprechenden Haushaltsjahre vorhersehbaren Ausgabengesamtbedarfs bestimmt. Genannter Bedarf wird wie folgt festgesetzt:

- a) für die Ausgaben für das Personal bezogen auf die dem im Dienst stehenden Personal zustehenden Besoldungen und die entsprechenden Sozialbeiträge;

- b) für den Ankauf von Gütern und Diensten bezogen auf die Güter und Dienstleistungen, die im Laufe des Haushaltsjahres erworben werden;
- c) für die Überweisungen bezogen auf die Zuweisungen und die Finanzierungen, die für die von den Körperschaften und Rechtssubjekten zu leistenden Tätigkeiten verfügt wurden;
- d) für die weiteren Ausgaben bezogen auf die Ausgaben des entsprechenden Haushaltsjahres.

(4) Die Zweckbindungen für Ausgaben betreffend die Gesamtbesoldung der Bediensteten und die entsprechenden Sozialbeiträge, für Abschreibungsausgaben, Zinsen und Nebenkosten für Darlehen und Anleihen sowie für Ausgaben aufgrund von Verträgen oder Gesetzesbestimmungen werden von dem für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt, ohne dass weitere Akte erforderlich sind, im entsprechenden Haushalt vorgenommen.

(5) Für die laufenden Ausgaben können Verbindlichkeiten von mehrjähriger Dauer eingegangen werden, wenn dies für die Gewährleistung der Weiterführung der Dienstleistungen unumgänglich ist. Im Rahmen der Investitionsausgaben kann der Abschluss von Verträgen oder die Übernahme von Verpflichtungen von mehrjähriger Dauer in den Grenzen des im Haushalt insgesamt vorgesehenen Ansatzes bewilligt werden. In den genannten Fällen bilden nur die für das entsprechende Haushaltsjahr vorgesehenen Anteile Zweckbindungen in den für ein jedes Haushaltsjahr vorgesehenen Ansätzen.

(6) Die Beschlüsse und die Akte, die Zweckbindungen zu Lasten des Haushaltes der Region mit sich bringen, werden von den zuständigen Organen aufgrund der Ordnungsbestimmungen der Region erlassen, und zwar in den Grenzen der Gesetze, die

zur Ausgabe ermächtigen, und der jeweiligen Kompetenzansätze, die im laufenden Haushaltsjahr eingetragen sind.

Art. 29 Liquidierung, Anordnung und Zahlung der Ausgaben

(1) Die Liquidierung der Ausgabe besteht in der Ermittlung des Gläubigers und des genauen Ausmaßes des fälligen Betrags. Sie wird aufgrund der Unterlagen verfügt, die den Anspruch des Gläubigers nachweisen.

(2) Die Liquidierung der Ausgaben wird von den jeweils zuständigen Leitern vorgenommen, vorbehaltlich der Bestimmungen laut Abs. 3 oder sofern in Gesetzen nicht anders verfügt wird.

(3) Die Liquidierung der Ausgaben betreffend die Krediteröffnung zugunsten bevollmächtigter Beamten wird von diesen selbst verfügt. Die Liquidierung der Repräsentationsspesen wird vom Präsidenten der Region bzw. von den Assessoren vorgenommen, die diese angeordnet haben.

(4) Die mit der Liquidierung beauftragte Person übernimmt bei der Zweckbindung der Mittel und der eventuellen späteren Akte aufgrund des Gesetzes die Verantwortung bezüglich des Vorhandenseins der für die Liquidierung erforderlichen Voraussetzungen. Dieselbe Person fordert – unbeschadet der Regelung für die bevollmächtigten Beamten – außerdem beim für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt die Ausstellung der Zahlungsanweisung an, wobei sie die Unterlagen zur Rechtfertigung der Ausgabe beilegt.

(5) Die Zahlung der Ausgaben wird aufgrund von Einzel- oder Sammelzahlungsanweisungen, Gutschriftenanweisungen

sowie aufgrund von Aufstellungen für wiederkehrende Ausgaben vorgenommen.

(6) Die Zahlungsanweisungen werden in der Reihenfolge ihrer Ausstellung fortlaufend nummeriert.

(7) Die Zahlungsanweisungen werden von dem für Haushaltsangelegenheiten zuständigen Leiter unterschrieben.

Art. 30 Tilgung der Zahlungsanweisungen

(1) Die Zahlungsanweisungen werden wie folgt getilgt:

- a) durch Zahlung in bar oder gezogenen Scheck, die vom Gläubiger direkt zu quittieren ist;
- b) durch Umwandlung in einen Postscheck mit Angabe des Zahlungsortes;
- c) durch Umwandlung in einen nicht übertragbaren Zirkularscheck zugunsten des Gläubigers, der mit Wertbrief zu übermitteln ist;
- d) durch Gutschrift auf Post- oder Bankkontokorrent auf den Namen des Gläubigers, sofern er darum angesucht hat;
- e) durch Umwandlung in Einnahmebestätigung zugunsten der Region für aus welchem Grund auch immer auf Zahlungen vorgenommene Einbehalte.

(2) Zum Zeitpunkt des Abschlusses des Haushaltsjahres werden die von der Region angeordneten sowie die effektiv vom Schatzamt der Region getätigten Zahlungen überprüft.

(3) Die bei Abschluss des Haushaltsjahres nicht getätigten Zahlungsanweisungen werden von Amts wegen vom für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt annulliert.

Art. 31 Ausgabenrückstände

(1) Die Ausgabenrückstände sind aus Beträgen zusammengesetzt, die gemäß Art. 28 zweckgebunden, jedoch nicht innerhalb des Haushaltsjahres gezahlt wurden.

(2) Die Rückstände der laufenden Ausgaben bzw. der Ausgaben auf Kapitalkonto dürfen für nicht mehr als zwei Jahre bzw. fünf Jahre ab dem Jahr, auf das sich die Zweckbindung bezieht, in der Rückständerechnung beibehalten werden.

(3) Über die im Abs. 2 angegebenen Fristen hinaus werden jedoch die Rückstände beibehalten, die sich auf Beträge auf Kapitalkonto beziehen, die sich die Region verpflichtet hat, aufgrund eines Vertrags oder für Arbeitsleistungen oder für erbrachte Leistungen zu zahlen.

(4) Alle Beträge, die in den entsprechenden Haushaltsansätzen eingetragen und nicht im Sinne des Art. 28 zweckgebunden sind, stellen Ausgabeneinsparungen dar und tragen somit zu den Endergebnissen bei.

(5) Zu den Ausgabeneinsparungen zählen ebenfalls die Ausgabenrückstände, die am Ende des Zeitraumes, der für ihre Beibehaltung im Sinne dieses Artikels vorgesehen ist, noch nicht gezahlt wurden, unbeschadet der Möglichkeit, diese in den Haushalten der folgenden Jahre einzutragen, falls die Gläubiger die Zahlung des Betrages fordern.

(6) Für die Zahlung der Beträge, die gemäß Abs. 5 aus den Rückständen gestrichen wurden und die von den Gläubigern voraussichtlich gefordert werden, können im Haushaltsvoranschlag eigene Grundeinheiten und im technischen Begleitbericht eigene Kapitel eingetragen werden. Die Ergänzung der Ansätze der Grundeinheiten und der Kapitel des technischen Begleitberichts erfolgt im Sinne des Art. 11, sofern nicht aus den Ansätzen entsprechender

Haushaltsgrundeinheiten und Kapitel des technischen Begleitberichts des laufenden Haushaltsjahres herrührende Beträge verwendet werden. Unbeschadet der Zuständigkeit der Regionalregierung bezüglich der Bewegung dieser Beträge, wird die von den Gläubigern geforderte Schuld mit direkter Zahlungsanweisung aufgrund der Beschlüsse und der Akte verfügt, die die Zweckbindung bewirkt haben.

(7) Die Regionalregierung bestimmt innerhalb 30. April nach Abschluss des Haushaltsjahres mit eigenen Beschlüssen das Ausmaß der Rückstände in den einzelnen Ausgabenkapiteln des technischen Begleitberichts mit Angabe der Beschlüsse und Akte, auf denen die Zweckbindung beruht. Die erneute Feststellung der Beträge, die unter den Ausgabenrückständen beizubehalten sind, wird jedes Jahr bei der Erstellung der Rechnungslegung verfügt.

(8) Die Zahlung der Beträge, die sich auf die Rückstände des abgeschlossenen Haushaltsjahres beziehen, kann auch vor dem Erlass des Beschlusses laut Abs. 7 vorgenommen werden.

Art. 32 Bevollmächtigte Beamte

(1) Der für Haushaltsangelegenheiten zuständige Leiter kann beim Schatzamt der Region zugunsten von bevollmächtigten Beamten Krediteröffnungen sowohl auf Rechnung Kompetenz als auch auf Rechnung Rückstände für die Zahlung nachstehender Ausgaben bewilligen:

- a) Ausgaben für Arbeiten in Eigenregie;
 - b) Ausgaben, für welche die unmittelbare Zahlung unerlässlich ist;
 - c) Ausgaben für die Tätigkeit der Ämter;
 - d) Ausgaben, die im Ausland zu tätigen sind;
-

e) Ausgaben für beschränkte Beträge oder sonstige Ausgaben, deren Zahlung sich vom organisatorischen Gesichtspunkt aus durch die bevollmächtigten Beamten als wirtschaftlich erweist;

f) Ausgaben jeglicher Art, für die Gesetze oder Verordnungen die Auszahlung durch die bevollmächtigten Beamten gestatten.

(2) Die Krediteröffnungen werden mittels Gutschriftenanweisungen vorgenommen, die vom für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt ausgestellt werden.

(3) Jede Gutschriftenanweisung muss den Betrag angeben, der vom bevollmächtigten Beamten in bar sowie durch Zahlungsanweisungen zugunsten von Gläubigern abgehoben werden kann. Die Zahlungsanweisungen sind vom bevollmächtigten Beamten zu unterzeichnen.

(4) Gleichzeitig mit der Krediteröffnung kann der bevollmächtigte Beamte nach Anhören des für Haushaltsangelegenheiten zuständigen Leiters ermächtigt werden, Zahlungsformen anzuwenden, die für das eigens eröffnete sowie auf die Region lautende Bankkontokorrent vorgesehen sind, das vom bevollmächtigten Beamten selbst mittels Zahlungsanweisungen zu seinen Gunsten gespeist wird.

(5) Die bevollmächtigten Beamten sind persönlich für die von ihnen angeordneten und liquidierten Ausgabenbeträge und für die mit Behebungen von den Krediteröffnungen getätigten Zahlungen verantwortlich.

(6) Die bevollmächtigten Beamten sind verpflichtet, jedes Jahr oder für einen geringeren, mit der Ermächtigung bestimmten Zeitraum und jedenfalls, wenn ihre Bevollmächtigung endet, die Rechnungslegung der entrichteten

Beträge nach Kapiteln aufzustellen, wobei die Kompetenz und die Rückstände getrennt auszuweisen sind.

(7) Die von den bevollmächtigten Beamten aufgrund der Krediteröffnungen eingehobenen Beträge, die bei Abschluss des Haushaltsjahres nicht entrichtet worden sind, können für die Zahlung der Ausgaben zurückbehalten werden, die sich ausschließlich auf das abgeschlossene Haushaltsjahr beziehen. Bis spätestens 31. März ist eine zusätzliche Rechnungslegung vorzulegen, um diese Zahlungen nachzuweisen. Die bei Abschluss der zusätzlichen Rechnungslegung nicht entrichteten Beträge müssen dem Schatzamt überwiesen werden.

(8) Die Rechnungslegungen laut den vorstehenden Absätzen müssen zusammen mit sämtlichen Unterlagen innerhalb von 30 Tagen nach dem Zeitraum, auf den sie sich beziehen, dem für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt für die verwaltungs- und buchhaltungstechnische Überprüfung übermittelt werden.

Art. 33 Kassen- und Ökonomatsfonds

(1) Beim Kassen- und Ökonomatsdienst wird ein Kassenfonds eingerichtet, der durch direkte Zahlungsanweisung zugunsten des Ökonoms der Region zur Verfügung gestellt und aufgefüllt wird.

(2) In einer Verordnung werden die zu Lasten dieses Fonds gehenden Ausgaben sowie die entsprechenden Durchführungsmodalitäten angegeben.⁶

⁶ Die in diesem Absatz vorgesehene Verordnung wurde mit DPREg. vom 15. Februar 2011, Nr. 1/L erlassen.

**VII. KAPITEL
VERWALTUNGS- UND
BUCHHALTUNGSTECHNISCHE KONTROLLEN**

**Art. 34 Überprüfung der buchhalterischen
Ordnungsmäßigkeit**

(1) Das für die Kontrolle zuständige Amt überprüft die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsakte, die die Feststellung von Einnahmen oder Zweckbindungen von Mitteln betreffen, der Liquidierungsakte und der Zahlungsanweisungen.

(2) Die buchhalterische Kontrolle der Einnahmenfeststellungen betrifft die korrekte Quantifizierung der Einnahmen, die Übereinstimmung des Aktes mit den beigelegten Unterlagen und die genaue Zuordnung der Einnahme zum entsprechenden Kapitel des technischen Begleitberichts.

(3) Die buchhalterische Kontrolle der Zweckbindung von Mitteln erfolgt, indem festgestellt wird, ob die Ausgaben korrekt quantifiziert wurden und ob der Akt den beigelegten Unterlagen entspricht sowie ob die Zweckbindung nicht den im entsprechenden Kapitel des technischen Begleitberichts angegebenen Ansatz übersteigt oder einem anderen, als dem angegebenen Kapitel anzulasten ist oder auf die Rückstände anstatt auf die Kompetenz oder vielmehr auf die Kompetenz anstatt auf die Rückstände zu beziehen ist.

(4) Die buchhalterische Kontrolle der Liquidierungsakte erfolgt, indem festgestellt wird, ob die Ausgabe unter Beachtung der Grenzen, der Bedingungen und der Modalitäten liquidiert wird, die bei der Zweckbindung festgesetzt wurden.

(5) Die buchhalterische Kontrolle der Zahlungsanweisungen erfolgt, indem festgestellt wird, ob die in der Zahlungsanweisung enthaltenen Angaben mit jenen des Liquidierungsaktes übereinstimmen.

(6) Sämtliche Beschlüsse und die Akte, die Einnahmenfeststellungen zugunsten des Haushaltes der Region mit sich bringen oder die eine Zweckbindung von Mitteln zu Lasten des Haushaltes der Region bewirken, sind zusammen mit den entsprechenden Unterlagen dem für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt für die Überprüfung der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit laut diesem Artikel zu übermitteln. Jede spätere Maßnahme, die mit den Akten laut diesem Absatz zusammenhängt, ist gleichfalls dem für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt zu übermitteln.

(7) Das für die buchhalterische Kontrolle zuständige Amt registriert innerhalb fünfzehn Tagen nach Erhalt des Aktes und der diesbezüglichen Unterlagen die Einnahmenfeststellung und die Zweckbindung der Mittel, und zwar unbeschadet der Verantwortung des Organs, welches den Akt verfügt hat. Innerhalb derselben Frist lässt das für die buchhalterische Kontrolle zuständige Amt dem Organ, welches den Akt erlassen hat, eventuelle Bemerkungen bezüglich der buchhalterischen Ordnungswidrigkeit des überprüften Aktes zukommen. In diesem Fall wird der Akt nicht registriert.

(8) Nach Ablauf der Frist laut Abs. 7 kann der überprüfte Akt durchgeführt werden. Das zuständige Organ kann unter eigener Verantwortung dennoch die Durchführung des Aktes auch vor dessen Registrierung innerhalb der Frist laut Abs. 7 vornehmen.

(9) Das für die buchhalterische Kontrolle zuständige Amt lässt innerhalb von fünfzehn Tagen nach Erhalt des Liquidierungsaktes zusammen mit der Beantragung der

Zahlungsanweisung eventuelle Bemerkungen hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungswidrigkeit des Aktes zukommen. In diesem Fall kann die Zahlungsanweisung nicht ausgestellt werden.

(10) Sollte das für die buchhalterische Kontrolle zuständige Amt Ordnungswidrigkeiten oder Fehler in den überprüften Akten feststellen, sorgt es – wenn möglich – von Amts wegen für die Beseitigung der Ordnungswidrigkeiten und für die Richtigstellung der Fehler und benachrichtigt das zuständige Amt.

VIII. KAPITEL
BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE
VEREINFACHUNG UND BESCHLEUNIGUNG DER
AUSGABEN- UND BUCHHALTUNGSVERFAHREN
DURCH VERWENDUNG VON
INFORMATIKSYSTEMEN

Art. 35 Unterlagen und Amtshandlungen mit
Informatiksystemen

(1) Die Akte, durch die sich eine Einnahmenfeststellung oder eine Zweckbindung von Mitteln zu Lasten des Haushalts der Region ergibt, die Liquidierung der Ausgaben sowie die entsprechenden Unterlagen, die Inkassoaufträge, die Zahlungsanweisungen sowie die sonstigen im Gesetz vorgesehenen Akte und Unterlagen können für sämtliche Wirkungen, auch für die Zwecke der verwaltungsmäßigen und gerichtlichen Rechnungslegung, durch informatische oder durch

auf ähnlichem Weg übermittelten Unterlagen, einschließlich optischer Datenträger, ersetzt werden.

(2) Die wie auch immer genannten Vermerke über die Kontrolle und jede gleichwertige Prüfung, Ermächtigung oder Zulassung zur Zahlung können durch Transaktion in den entsprechenden Informatiksystemen vorgenommen werden.

(3) Erfordert die Eingabe, die Wiedergabe auf jedweden Datenträger und die Übermittlung der Daten mittels Informatik- oder telematischen Systemen sowie die Ausstellung von in diesem Gesetz vorgesehenen Akten eine eigenhändige Unterschrift, so kann diese durch Aufdruck des Namens des verantwortlichen Rechtssubjektes auf dem vom Informatiksystem erstellten Dokument ersetzt werden.

IX. KAPITEL

ALLGEMEINE RECHNUNGSLEGUNG

Art. 36 Allgemeine Rechnungslegung

(1) Die Ergebnisse der Gebarung werden in der jährlichen allgemeinen Rechnungslegung der Region nachgewiesen.

(2) Die allgemeine Rechnungslegung der Region umfasst:

- a) die Haushaltsrechnung
- b) die allgemeine Vermögensrechnung

(3) In der Haushaltsrechnung werden die Ergebnisse der Gebarung der Einnahmen und der Ausgaben gemäß der im Haushaltsvoranschlag verwendeten Gliederung und der im technischen Begleitbericht verwendeten Aufteilung dargelegt, um insbesondere die Feststellung der Finanzergebnisse nach

zielgerichteter Aufgabe und nach Haushaltsgrundeinheiten zu ermöglichen.

(4) Die Haushaltsrechnung umfasst:

- a) die endgültigen Veranschlagungen der Kompetenz;
- b) die im Jahr festgestellten, eingehobenen oder noch einzuhebenden Einnahmen der Kompetenz;
- c) die im Jahr zweckgebundenen, gezahlten oder noch zu zahlenden Ausgaben der Kompetenz;
- d) die Gebarung der Einnahmen- und Ausgabenrückstände der vorhergehenden Haushaltsjahre;
- e) die eingehobenen und ausgezahlten Beträge, getrennt nach Rechnung Kompetenz und Rechnung Rückstände;
- f) die Mehr- oder Mindereinnahmen oder Ausgabeneinsparungen;
- g) das Gesamtausmaß der Einnahmen- und Ausgabenrückstände bei Abschluss des Haushaltsjahres.

(5) Eine der Haushaltsrechnung beigelegte Aufstellung zeigt für jedes Kapitel die im Laufe des Haushaltsjahres in den Haushaltsansätzen vorgenommenen Änderungen auf.

(6) Die allgemeine Vermögensrechnung umfasst zum Datum des Abschlusses des Haushaltsjahres, auf das sie sich bezieht, das Ausmaß:

- a) der finanziellen Aktiva und Passiva;
- b) der beweglichen und unbeweglichen Güter;
- c) aller anderen Aktiva und Passiva sowie der Berichtigungen.

(7) Die Vermögensrechnung zeigt die zwischen der Haushaltsbuchhaltung und der Vermögensbuchhaltung übereinstimmenden Punkte auf.

(8) Die Vermögensrechnung umfasst außerdem eine Übersicht der Vermögenslage bei Abschluss des

Haushaltsjahres, in der die in den Konten der Aktiva und der Passiva eingetretenen Änderungen, die Differenzergebnisse zwischen dem Gesamtbetrag der Aktiva und der Passiva sowie die Verbesserungen oder Verschlechterungen des Nettovermögens angegeben sind.

(9) Der Vermögensrechnung ist bei Abschluss des Haushaltsjahres, auf das sie sich bezieht, eine nach Kategorien aufgestellte Übersicht der beweglichen und unbeweglichen Güter der Region beizulegen.

Art. 37 Überschuss oder Fehlbetrag der Abschlussrechnung

(1) Der Überschuss oder der Fehlbetrag der Abschlussrechnung wird errechnet unter Berücksichtigung:

- a) der Kassenbestände oder der Kassendefizite zu Beginn des Haushaltsjahres; als Grundlage dient die Abrechnung des Schatzamtes der Region;
- b) der eingehobenen und eingezahlten Einnahmen sowie der im Laufe des Haushaltsjahres getätigten Ausgaben;
- c) des Gesamtbetrages der Einnahmen- und Ausgabenrückstände bei Haushaltsabschluss.

(2) Die Haushaltsrechnung muss eine Übersicht enthalten, aus der die im Abs. 1 genannten Verfahren hervorgehen, die vom Präsidenten der Region, von dem für Haushaltsangelegenheiten zuständigen Leiter und für die Kassenbewegungen vom Schatzmeister der Region zu unterschreiben ist.

Art. 38 Verfahren betreffend die allgemeine Rechnungslegung

(1) Die Regionalregierung beschließt die allgemeine Rechnungslegung jeweils innerhalb 31. Mai des Jahres nach dem Bezugshaushaltsjahr; der Präsident der Region übermittelt dem Rechnungshof die Rechnungslegung für die in den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Zwecke.

(2) In Übereinstimmung mit der Entscheidung des Rechnungshofes unterbreitet die Regionalregierung dem Regionalrat den entsprechenden Gesetzentwurf zur Genehmigung der Rechnungslegung zusammen mit einem erläuternden Begleitbericht über die finanziellen und vermögensrechtlichen Angaben. Der Gesetzentwurf wird gemäß dem im Art. 84 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen Verfahren genehmigt.

**X. KAPITEL
VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN**

Art. 39 Darlehen und Anleihen

(1) Die Aufnahme von Darlehen oder die Ausgabe von Anleihen seitens der Region wird mit dem Gesetz zur Genehmigung des Haushalts oder mit den Gesetzen zur Änderung desselben und nur für die Finanzierung von Investitionsausgaben ermächtigt; der entsprechende Betrag darf nicht höher sein als die Differenz zwischen der im Kompetenzhaushalt eingetragenen Gesamtausgabe, erhöht um den eventuellen Fehlbetrag der Abschlussrechnung, und dem in

demselben Haushalt eingetragenen Gesamteinnahmen, erhöht um den eventuellen Überschuss der Abschlussrechnung.

(2) Der Gesamtbetrag der Jahresraten für die Amortisation des Kapitals und der Zinsen für Darlehen und die sonstigen Verschuldungsformen, die im Laufe des Bezugshaushaltsjahres erlöschen, darf nicht mehr als zwanzig Prozent des Gesamtausmaßes der nicht gebundenen Einnahmen überschreiten, die aus eigenen Abgaben und aus Zuweisungen staatlicher Abgaben erwachsen; ferner muss die Voraussetzung erfüllt sein, dass die zukünftigen Abschreibungslasten im Rahmen des Mehrjahreshaushaltes der Region Deckung finden.

(3) Es kann keine neue Verschuldung bewilligt werden, wenn der Regionalrat nicht die Rechnungslegung jenes Haushaltsjahres genehmigt hat, das zwei Jahre vor dem, auf das sich die neue Verschuldung bezieht, zurückliegt.

(4) Die mit dem Gesetz zur Genehmigung des Haushalts oder mit den Gesetzen zur Änderung desselben erteilte Ermächtigung zur Verschuldung verfällt bei Abschluss des Haushaltsjahres, auf das sich der Haushalt bezieht.

(5) Die Einnahmen aus innerhalb Ende des Haushaltsjahres ermächtigten Verschuldungen werden unter die Einnahmenrückstände eingetragen, wenn sie nicht eingehoben wurden.

(6) Die im Einnahmenvoranschlag in Zusammenhang mit den ermächtigten Verschuldungsverfahren eingetragenen Beträge stellen Mindereinnahmen gegenüber den Voranschlägen dar, wenn genannte Verfahren nicht bis Ende des Haushaltsjahres abgewickelt werden.

Art. 39-bis⁷ Schatzamtsdienst der Region

(1) Die Region betraut im Sinne des Art. 20 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 12. April 2006, Nr. 163 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen eine oder mehrere zusammengeschlossene Banken, die zur Durchführung der Tätigkeiten laut Art. 10 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 1. September 1993, Nr. 385 betreffend den Einheitstext über Bank- und Kreditwesen befugt sind, mit dem Schatzamtsdienst der Region.

(2) Der Auftragnehmer muss über eine geeignete technische Organisationsstruktur verfügen und die angemessene Ausübung seiner Tätigkeit, auch indirekt, auf dem gesamten Gebiet der Region gewährleisten.

(3) Wird der Schatzamtsdienst mehreren Kreditinstituten anvertraut, so muss das führende Institut auch im Namen der anderen Institute alle in den Gesetzen und in der Vereinbarung vorgesehenen Obliegenheiten erfüllen sowie die diesbezüglichen Verantwortungen übernehmen.

(4) Für die Anvertrauung des Schatzamtsdienstes schließt die Region auf der Grundlage eigener Vertragsbedingungen eine Vereinbarung ab, in der die Pflichten des auftragnehmenden Instituts oder der auftragnehmenden Institute, die Modalitäten für die Durchführung des Dienstes, der unentgeltlich verwaltet werden muss, die zu leistende Garantie sowie die Bedingungen für die Verzinsung der Einlagen und für die Kassabevorschussungen festgesetzt sind.

(5) Der für den Haushalt zuständige Leiter führt die Aufsicht über den Schatzamtsdienst.

⁷ Der Artikel wurde durch den Art. 7 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 11. Dezember 2009, Nr. 9 (Finanzgesetz) eingefügt.

(6) Dieser Artikel findet ab dem endgültigen Ablauf der geltenden Vereinbarung Anwendung.

Art. 39-ter⁸ Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen

(1) Die Region sowie deren instrumentale Körperschaften und Einrichtungen wenden die Bestimmungen betreffend die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen laut gesetzvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 an, wobei die Fristen laut genanntem Dekret um ein Jahr verlängert werden. Voraussetzung für die Anwendung der Bestimmungen laut diesem Absatz ist der Erlass einer staatlichen Maßnahme, mit der die Feststellungen von Einnahmen aus der Zuweisung staatlicher Abgaben und die Möglichkeit, Investitionen mittels Verwendung des positiven Kompetenzsaldos zwischen laufenden Einnahmen und laufenden Ausgaben – einschließlich der Kapitalanteile der Abschreibungsraten für Anleihen – zu decken, geregelt werden.

(2) Die Region wendet Art. 1 Abs. 551 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 betreffend die mit dem Ergebnis des Haushaltsjahres oder mit einem negativen Finanzsaldo von Sonderbetrieben, Einrichtungen und Gesellschaften mit regionaler Beteiligung zusammenhängenden Rücklagen gemäß Abs. 1 an.

(3) Unbeschadet bleibt die Möglichkeit, auch vor der Frist laut Abs. 1 ein Regionalgesetz zu erlassen, um die Anpassung der Bestimmungen der Region auf dem Sachgebiet des

⁸ Der Artikel wurde durch den Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 12. Dezember 2014, Nr. 12 (Finanzgesetz) eingefügt.

Rechnungswesens an die Bestimmungen laut der Abs. 1 und 2 einheitlich zu regeln.

XI. KAPITEL SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 40 Inkrafttreten

(1) Die Bestimmungen laut dem I. Kapitel über den jährlichen Haushaltsvoranschlag und den Mehrjahreshaushalt sind ab dem Haushaltsjahr 2010 anzuwenden.

Art. 41 Aufhebung von Bestimmungen

(1) Das Regionalgesetz vom 9. Mai 1991, Nr. 10 und die Art. 14, 15, 16 und 17 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 werden aufgehoben.





LEGGI D'ITALIA
Gruppo Wolters Kluwer

Pannello di cont

Documenti archiviati Documenti annotati Ricerche Effettuate Opere: Leggi d'Italia

Ricerca » D.Lgs. 23-06-2011, n. 118

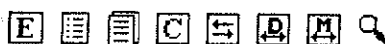
[Aggiungi all'archivio](#)

» Leggi d'Italia

D.Lgs. 23-06-2011, n. 118

← Documento →

Risultati



» [Pagina principale](#)

» [Novità](#)

» [Utilità varie](#)

» [Legislazione](#)

Giurisprudenza

» [Commenti](#)

» [Massime](#)

» [Sentenze Cassazione](#)

» [Dottrine](#)

Maximus

» [Massime Corte Costituzionale](#)

» [Sentenze Corte Costituzionale](#)

» [Formulari del Processo Civile](#)

» [Formulari del Processo Penale](#)

» [Enciclopedia del Diritto](#)

Ricerche Multiple

» [Ricerca su tutte le opere](#)

» [Newsletter](#)

CREDITS

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 3 *Principi contabili generali e applicati* ⁽⁵⁾

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di

spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'*articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. ⁽⁶⁾

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: ⁽¹¹⁾

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; ⁽⁷⁾

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la

rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.⁽¹⁴⁾

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto.

Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo: ⁽⁸⁾

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: ⁽⁹⁾

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto. ⁽¹³⁾

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014. ⁽¹⁰⁾

17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.⁽¹²⁾

(5) Articolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(6) Comma inserito dall' art. 1, comma 506, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(7) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 505, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(8) Comma così modificato dall' art. 1, comma 538, lett. a), nn. 1) e 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(9) Alinea così modificato dall' art. 1, comma 538, lett. b), nn. 1) e 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(10) Comma così modificato dall' art. 1, comma 507, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(11) Alinea così modificato dall' art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

(12) Comma aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. b), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 2 aprile 2015.

(14) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' art. 2, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.



← Documento →

Risultati



LEGGI D'ITALIA

Gruppo Wolters Kluwer

Pannello di cont

Documenti archiviati Documenti annotati Ricerche Effettuate Opere: Leggi d'Italia

Ricerca » D.Lgs. 23-06-2011, n. 118

Aggiungi all'archivio

» Leggi d'Italia

D.Lgs. 23-06-2011, n. 118

◀ Documento ▶

Risultati



» Pagina principale

» Novità

» Utilità varie

» Legislazione

Giurisprudenza

» Commenti

» Massime

» Sentenze Cassazione

» Dottrine

Maximus

» Massime Corte Costituzionale

» Sentenze Corte Costituzionale

» Formulare del Processo Civile

» Formulare del Processo Penale

» Enciclopedia del Diritto

Ricerche Multiple

» Ricerca su tutte le opere

» Newsletter

CREDITS

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 11 *Schemi di bilancio* ⁽³²⁾

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio

- di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e

accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri

enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'art. 39, comma 10, e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996* che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

(32) Articolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.



← Documento →

Risultati

D Lgs. 23-6-2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 11-bis *Bilancio consolidato* ⁽³³⁾

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
 - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

(33) Articolo inserito dall' art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.



D.Lgs. 23-6-2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

TITOLO III

Ordinamento finanziario e contabile delle regioni ⁽⁷²⁾

Art. 36 *Principi generali in materia di finanza regionale* ⁽⁷³⁾

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.

5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.

(72) Titolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'originario Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni finali e transitorie.».

(73) Articolo modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*, e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 39 *Il sistema di bilancio delle regioni* ⁽⁷⁶⁾

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.

2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:

- a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
- b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto

residui.

6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;

c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12;

d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:

a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;

b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.

9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.

10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e

rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.

11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:

- a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).

12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.

13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.

14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.

16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato.

(76) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 46 Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽⁸⁴⁾

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto.

2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3. È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

(84) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 48 Fondi di riserva ⁽⁸⁶⁾

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa;

b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;

c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

(86) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 49 Fondi speciali ⁽⁸⁷⁾

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.
5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

(87) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 51 *Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale* ⁽⁸⁹⁾

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
 - a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
 - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
 - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
 - d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
 - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;
 - f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);
 - g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.
3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.
4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della

medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un

programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(89) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.



D.Lgs. 23-6-2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 62 *Mutui e altre forme di indebitamento* ⁽¹⁰⁰⁾

1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono rimosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio

di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della *legge n. 183 del 2011*. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione no. può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

(100) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Allegato n. 4/1

al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. Definizione

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'*allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

2. Contenuti della programmazione

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza.

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

3. I caratteri qualificanti della programmazione

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono:

a) la valenza pluriennale del processo;

b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;

c) la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

3.1 Valenza pluriennale del processo

Il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e la condivisione delle conseguenti responsabilità, rendono necessaria una consapevole attività di programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale.

La necessità di estendere al medio periodo l'orizzonte delle decisioni da assumere e delle verifiche da compiere va al di là, quindi, del carattere "autorizzatorio" del bilancio di previsione e significa, per ciascuna amministrazione, porre attenzione a:

a) affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi,

b) chiarezza degli obiettivi,

c) corretto ed efficiente utilizzo delle risorse.

3.2 Lettura non solo contabile dei documenti

Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della comprensibilità, finalizzato a fornire un'omogenea informazione nei confronti dei portatori di interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

3.3 Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio

Il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.

La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

4. Il ciclo di programmazione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo ⁽¹²⁵⁾, dedica alla "Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica" il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

4.1 Gli strumenti della programmazione regionale

Gli strumenti di programmazione delle regioni sono i seguenti:

- a) entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per le conseguenti deliberazioni;
- b) la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio;
- c) il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato;
- d) il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato;
- e) il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio;
- f) il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno;
- g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
- j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno;
- k) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.

Il rendiconto della gestione conclude il sistema di bilancio, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento da parte della Giunta, ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio.

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA

11. La gestione del bilancio da parte del tesoriere

11.1 Le caratteristiche del bilancio finanziario di previsione adottato in attuazione del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* rilevanti per il tesoriere sono:

- è un bilancio almeno triennale, predisposto nel rispetto del principio generale dell'annualità del bilancio;
- il primo esercizio considerato nel bilancio di previsione è redatto per competenza e cassa, e indica l'importo dei residui presunti alla data del 1° gennaio. Pertanto, con il bilancio di previsione non è richiesto l'invio dell'elenco dei residui. Nel corso dell'anno, anche all'avvio dell'esercizio, gli enti trasmettono la delibera riguardante il riaccertamento ordinario dei residui e l'allegato riguardante le variazioni di bilancio per il tesoriere;
- non può presentare stanziamenti di cassa maggiori della somma degli stanziamenti di residui e di competenza, fatta eccezione per la missione "20-Fondi e Accantonamenti";
- ha carattere autorizzatorio, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi per anticipazioni di cassa;
- è distinto in bilancio politico, bilancio tecnico (solo per le regioni), bilancio gestionale. Il tesoriere gestisce solo il bilancio politico, approvato dal Consiglio;
- è classificato in titoli e tipologie e in missioni, programmi e titoli.

11.2 Gli enti e gli organismi strumentali (sia quelli che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico patrimoniale, sia quelli che adottano solo la contabilità economico patrimoniale), devono necessariamente dotarsi di un servizio di cassa, al fine di consentire il rispetto degli obblighi di segnalazione dei dati riferiti a SIOPE, che non possono conciliarsi con l'esistenza di meri rapporti di conto corrente. Gli organismi strumentali degli enti territoriali, definiti dall'articolo 1, commi 2, lettera b) del presente decreto, sono costituiti dalle articolazioni organizzative di un ente, anche a livello territoriale, prive di personalità giuridica, cui è stata formalmente attribuita autonomia contabile e di bilancio.

Gli enti strumentali degli enti territoriali, definiti dall'articolo 11-ter del presente decreto, sono costituiti dagli enti, pubblici e privati, escluse le società di capitali, controllate o partecipate da un ente territoriale.

Sono enti strumentali degli enti territoriali le fondazioni controllate o partecipate da un ente territoriale. Sono enti strumentali degli enti locali gli enti previsti dagli *articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)* e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*,

Relativamente alle Istituzioni comunali, in qualità di organismi strumentali di cui all'articolo 1, commi 2, lettera b) del presente decreto, o ad altri enti strumentali in contabilità finanziaria, per i quali è gestito il servizio di cassa, occorre precisare che la riforma contabile degli enti territoriali (recante anche per essi l'obbligo di adottare la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale e i nuovi schemi di bilancio armonizzati) non comporta per la banca cassiera l'obbligo del controllo degli stanziamenti e della resa del conto del tesoriere, ossia la variazione del servizio di cassa in servizio di tesoreria. Ciò in quanto, non essendo diversamente stabilito nel presente decreto, valgono le disposizioni al riguardo previste dal *decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)* o, per gli enti regionali, la normativa previgente.

L'estensione della rilevazione SIOPE a tutti gli organismi strumentali e agli enti strumentali sarà attuata con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le modalità previste dall'*articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

11.3 Gli stanziamenti del primo esercizio del bilancio devono essere redatti in termini di competenza e di cassa.

Il tesoriere, in fase di estinzione degli ordinativi di pagamento, verifica il rispetto del doppio vincolo giuridico:

a) dello stanziamento di competenza, al netto del fondo pluriennale vincolato (per i titoli in c/competenza), o dell'ammontare dei residui (per i titoli emessi in c/residui);

b) dello stanziamento di cassa senza operare alcuna distinzione sullo stanziamento di cassa.

Una significativa novità della riforma contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali è costituita dall'attribuzione della funzione autorizzatoria al titolo 6 delle entrate, riguardante le accensioni di prestiti, e dall'esclusione di tale funzione per le spese riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria e per i servizi per conto di terzi.

Con riguardo all'attribuzione della funzione autorizzatoria al titolo 6, la stessa riguarda l'operatività dell'ente e non incide sull'attività del tesoriere il quale resta comunque obbligato ad accettare la riscossione di ogni somma versata a favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione dell'ordinativo d'incasso e anche nel caso in cui tale riscossione determini uno sforamento sullo stanziamento di cassa.

Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.

Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata.

11.4 Per ciascuna unità di voto, il bilancio di previsione annuale indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

In attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata, ciascuna previsione di spesa di competenza, nello schema del bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al presente decreto, espone anche:

- l'importo degli impegni già assunti, che evidenzia la quota degli impegni, di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, assunti negli esercizi precedenti (trattasi dell'importo risultante alla data di elaborazione del bilancio);
- l'importo del fondo pluriennale vincolato, che indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il tesoriere non effettua verifiche di congruenza rispetto agli stanziamenti di bilancio, comprese le relative articolazioni relative al fondo pluriennale vincolato e alle spese già impegnate, approvati dal Consiglio.

L'importo degli impegni già assunti rileva per il tesoriere in caso di esercizio provvisorio.

L'importo del fondo pluriennale vincolato rileva per il tesoriere in quanto, su tale quota dello stanziamento, l'ente non può impegnare e pagare. Pertanto, la verifica di competenza del tesoriere riguardante la capienza degli stanziamenti di competenza è effettuata con riferimento alla differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

Nel corso della gestione, l'importo del fondo pluriennale vincolato può essere modificato con provvedimento del responsabile finanziario o, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'ente, dai dirigenti responsabili della spesa. Tali modifiche sono trasmesse tempestivamente (anche in modalità elettronica) dall'ente al tesoriere con comunicazione predisposta sulla base dello schema "variazione fondo plur vincolato". Il tesoriere non è tenuto a verificare la competenza dell'organo che ha assunto la variazione.

Le variazioni del fondo pluriennale disposte dall'ente dopo la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'articolo 3, commi 4, al presente decreto relative all'esercizio precedente non sono oggetto di interesse del tesoriere che non è tenuto a gestirle. Resta fermo l'obbligo, per l'ente, di trasmettere al tesoriere le sole variazioni di bilancio riguardanti l'esercizio in corso utilizzando l'allegato alla deliberazione redatto in conformità allo schema "Dati per variazione bilancio es".

11.5 Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha conservato l'attuale rapporto tra unità di voto in sede di delibera consiliare e ambito di controllo del tesoriere; in altre parole, così come nel precedente ordinamento contabile, per gli enti locali, il controllo del tesoriere si fonda sul dato espresso dall'intervento che costituisce anche l'unità di voto in ambito consiliare, così, dall'esercizio 2016, a seguito dell'adozione dello schema di bilancio di cui all'allegato n. 9 con funzione autorizzatoria, per tutti gli enti territoriali, il controllo del tesoriere deve effettuarsi (sulla base della nuova classificazione) a livello di Programma,

unità di voto nel nuovo ordinamento contabile ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Tale soluzione comporta in ogni caso il controllo anche del Titolo. Tale disciplina è estesa anche alle regioni per le quali, nel precedente ordinamento contabile, le verifiche dei tesoriери sono effettuate a livello di capitolo.

11.6 La classificazione delle entrate in Titoli e Tipologie, e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 non comporta, per il tesoriere, differenze nelle modalità della gestione del bilancio rispetto al passato.

I codici di bilancio previsti nell'ordinativo riguardano:

- per le entrate, il codice del titolo e della tipologia
- per le spese, il codice della missione, del programma e del titolo.

I codici di bilancio sono indicati negli ordinativi di incasso e di pagamento distintamente rispetto ai codici della transazione elementare (che pure comprendono i codici di bilancio), secondo le modalità sopra indicate.

Non compete al Tesoriere individuare i codici di bilancio dalla transazione elementare o dalla codifica analitica (piano dei conti) riportata sugli ordinativi.

Infatti la disciplina degli elementi dell'ordinativo di incasso e di pagamento (per le regioni gli articoli 54, comma 3, e 58, comma 3, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e, per gli enti locali, gli articoli 180, comma 3, e 185, comma 2) distingue chiaramente l'indicazione delle missioni, programmi e titoli rispetto all'indicazione della codifica della transazione elementare e della codifica di bilancio.

Nel caso di gestioni informatizzate si richiamano le linee guida (gestione Arconet) della circolare ABI n. 36 dicembre 2013 e della circolare AgID n. 64 del 15 gennaio 2014 evidenziando la parte in cui è riportato che l'informazione "codifica_bilancio" è unica (non multipla) a livello di documento (mandato/reversale), significando che il documento (mandato/reversale) ha un'unica codifica di bilancio che viene imputata a tutti i sub associati (beneficiari/versanti).

Tutti i programmi di spesa possono essere articolati tra i seguenti titoli di bilancio:

TITOLO 1	SPESE CORRENTI
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI.

Gli schemi di bilancio predisposti in attuazione della riforma indicano l'articolazione dei programmi tra i titoli che si ritiene saranno utilizzati dagli enti, fermo restando la possibilità, da parte degli stessi, di utilizzare per ciascun programma, tutti i titoli di spesa sopra indicati.

I nuovi schemi di bilancio prevedono solo, rispettivamente, per la missione 60 "Anticipazioni finanziarie" e per la missione 99 "Servizi per conto terzi" ulteriori due titoli:

TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.

Per gli enti territoriali e i loro enti, non è previsto il titolo 6 della spesa, così come non è previsto il titolo 8 delle entrate.

Il bilancio non conforme allo schema previsto dall'allegato n. 9 al presente decreto non deve essere accettato dal tesoriere.

In proposito e con maggior dettaglio valgono le seguenti precisazioni:

Il Tesoriere non deve accettare:

- bilancio di previsione che non sia formalmente approvato dal Consiglio;
- delibere di approvazione del bilancio di previsione che, con riferimento al primo esercizio (corrispondente a quello in corso), non prevedono gli stanziamenti di cassa, sia per le entrate che per le spese;
- riaccertamenti parziali dei residui, salvo le eccezioni previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.1, quindi limitatamente ai residui che devono essere incassati/pagati non ricompresi fra quelli presunti riportati nel bilancio di previsione approvato per l'esercizio in corso.

11.7 Gli ordini di incasso e di pagamento riportano i codici della transazione di cui agli articoli da 5 a 7 del decreto legislativo n. 118 del 2011, inseriti nei campi liberi della reversale o del mandato a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere.

11.8 A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni al bilancio, a seguito di delibere di variazione o di storno, sono comunicate al tesoriere utilizzando l'apposito schema "Dati per variazione bilancio es", che costituisce un allegato obbligatorio della delibera di variazione del bilancio. Il prospetto è compilato valorizzando la somma algebrica della variazione intervenuta; ciò in quanto il tesoriere traccia (nelle schede di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa) l'aumento o la diminuzione quale importo assestato dello stanziamento del bilancio di previsione approvato.

Per fini di controllo, lo schema richiede anche la valorizzazione di tutti gli aggregati di bilancio interessati dalla variazione (ad esempio: il totale del programma, della missione cui il programma si riferisce, del totale delle spese e del totale delle missioni e del totale generale delle spese).

Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione.

Di cui sequenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario.

Sono previsti specifici schemi per le variazioni di bilancio disposte nel corso dell'esercizio provvisorio (nei limitati casi in cui tali variazioni sono consentite, quali quelle conseguenti al riaccertamento ordinario e straordinario dei residui, quelle per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, che consentono l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, quelle riguardanti le spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente, quelle effettuate a seguito del preconsuntivo dell'esercizio precedente, per variare l'importo delle voci di cui "impegni già assunti").

Si raccomanda agli enti di dedicare la massima attenzione agli stanziamenti di cassa, a seguito del riaccertamento dei residui.

11.9 Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'ente è gestito in esercizio provvisorio (se sono stati rinviati i termini di approvazione del bilancio di previsione, con le modalità previste dalla legge) o in gestione provvisoria (negli altri casi). Al riguardo si richiama quanto previsto dal principio contabile applicato n. 8.

Sia nel caso dell'esercizio provvisorio, che della gestione provvisoria, l'ente trasmette al tesoriere (anche in modalità elettronica mediante posta certificata):

- l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato (almeno triennale). Tale elenco è aggiornato con le variazioni approvate nel corso dell'esercizio precedente;

- le previsioni aggiornate riguardanti il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, indicante; per ciascun stanziamento, anche:

- a) gli impegni già assunti, che possono essere aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

- b) l'importo del fondo pluriennale vincolato aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

All'avvio dell'esercizio 2015 gli enti locali comunicano al proprio tesoriere l'importo presunto degli incassi vincolati al 1° gennaio 2015 (nelle more dell'approvazione del rendiconto 2014, trattasi di un dato presunto), secondo le modalità previste dal principio applicato n. 10.

Il bilancio provvisorio non conforme allo schema previsto dalla riforma non deve essere accettato dal tesoriere.

A seguito del riaccertamento dei residui ordinario e/o straordinario, l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui aggiornato rispetto a quanto comunicato il 1° gennaio e, solo nell'esercizio 2015, l'importo definitivo degli incassi vincolati al 1° gennaio 2015.

Nel corso dell'esercizio provvisorio l'ente può effettuare variazioni di bilancio secondo le modalità previste dalla riforma, comprese le variazioni del fondo pluriennale vincolato e della voce relativa alle "spese già impegnate". Le variazioni effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio danno luogo, di volta in volta, ad aggiornamento da parte del tesoriere del dato preesistente; ciò ai soli fini della gestione in dodicesimi e senza rilevare ai fini della resa del conto del tesoriere.

Le predette variazioni sono comunicate al tesoriere utilizzando l'apposito schema "Dati per esercizio e gestione provvisoria" valorizzando i dati delle sole voci di bilancio interessate dalla variazione.

Nel corso dell'esercizio provvisorio l'ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio preventivo deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale

vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Pertanto, dal 1° gennaio 2015 utilizzano l'apposito elemento dell'ordinativo di pagamento, previsto per identificare le spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'articolo 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio. Al tesoriere non è richiesto di verificare che la spesa cui si riferisce il mandato è esclusa dall'obbligo della gestione per dodicesimi.

A tal fine, gli enti che adottano l'OIL, utilizzano il campo previsto per indicare che trattasi di spesa esclusa dall'obbligo della gestione per dodicesimi (il flag "frazionabile" è valorizzato con "NO" per tutte le spese non soggette al controllo dei dodicesimi comprese le spese a valere sulle somme già impegnate).

Le verifiche riguardanti i dodicesimi sono svolte dal tesoriere facendo riferimento alla differenza tra gli stanziamenti di competenza e l'importo delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato, fermo restando le verifiche riguardanti la capienza complessiva degli stanziamenti di competenza, sulla base della differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

Il controllo è svolto dal Tesoriere operando una netta separazione fra la disponibilità:

- dei dodicesimi mensili - fissa per ciascun mese salvo variazioni dovute ad aggiornamenti sulle somme già impegnate negli esercizi precedenti, determinata dall'importo dei singoli stanziamenti di bilancio al netto dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, e della quota parte non usufruita nei mesi antecedenti a quello in cui è effettuato il pagamento del mandato;

- della disponibilità per mandati non frazionati.

Ad esempio, nel caso in cui un programma preveda il seguente stanziamento:

previsione di competenza	100
di cui già impegnato*	10
di cui fondo pluriennale vincolato	30

nel corso dell'esercizio provvisorio il limite mensile ai mandati di competenza è pari a $(100-10-30)/12=5$, esclusi i mandati che l'ente segnala come esclusi dall'obbligo dei dodicesimi, fermo restando il limite complessivo ai mandati di competenza pari a $100-30=70$.

Esempio di applicazione del limite dei dodicesimi, nel corso dell'esercizio provvisorio:

	Limite complessivo ai mandati di competenza 100-30=70	Residuo dodicesimi mesi precedenti	Disponibilità dodicesimi del mese	Disponibilità per mandati non frazionabili	Disponibilità per mandati frazionabili	Carico Mandato	Frazionabile si/no	Controllo disponibilità	Disponibilità in dodicesimi dopo l'operazione
gennaio	70	0	5	70	5	3	si	ok	2
	67	0	2	67	2	4	si	ko	2
	67	0	2	67	2	4	no	ok	2
febbraio	63	2	5	63	7	6	si	ok	1
	57	0	1	57	1	6	no	ok	1
marzo	51	1	5	51	6	60	si	ko	6
	51	0	6	51	6	60	no	ko	6
	51	0	6	51	6	6	si	ok	0
aprile	45	0	5	45	5	4	si	ok	1
	41	0	1	41	1	2	si	ko	1
	41	0	1	41	1	40	no	ok	1
	1	0	1	1	1	3	si	ko	1
	1	0	1	1	1	3	no	ko	1

La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniale certi e gravi all'ente.

A tal fine, gli enti che adottano l'OIL, utilizzano il tag "gestione_provvisoria" all'interno delle informazioni del beneficiario con il valore SI solo nel caso di gestione provvisoria.

Nel corso della gestione provvisoria al tesoriere non è richiesto di verificare che i mandati di pagamento riguardino le spese previste dalla legge.

Durante la gestione provvisoria il controllo del tesoriere è effettuato sullo stanziamento della competenza al netto del "di cui fondo pluriennale vincolato".

In vigenza di esercizio e gestione provvisoria non è previsto il controllo sullo stanziamento di cassa.

11.10 Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio). Le variazioni di bilancio sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

Solo limitatamente ai residui che devono essere incassati/pagati prima dell'approvazione del rendiconto, sono possibili, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, riaccertamenti parziali.

A seguito del riaccertamento dei residui, in vigenza di bilancio approvato per l'esercizio in corso è necessario che l'ente provveda alle necessarie variazioni degli stanziamenti di cassa.

Infatti, il tesoriere non può procedere autonomamente all'adeguamento degli stanziamenti di cassa correlati, nel caso in cui la variazione dei residui determini la presenza di uno stanziamento di cassa non coerente con la somma degli stanziamenti di residui e di competenza.

Pertanto, nel caso:

$R = 80$

$CP = 100$

$CS = 170$

Nel caso di un incremento dei residui in assenza della correlata variazione della cassa, il tesoriere non può effettuare pagamenti > di 170.

Nel caso di riduzione dei residui in assenza della correlata variazione della cassa, ad es. di una variazione in riduzione superiore a 10 (quindi $R < 70$), la riduzione dei residui non può essere gestita in quanto determinerebbe uno stanziamento di cassa superiore a $R + CP$.

La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. L'allegato concernente le variazioni di bilancio per il tesoriere derivanti dal riaccertamento ordinario non comprende "la presa d'atto" delle variazioni di bilancio disposte con i riaccertamenti parziali.

A seguito del riaccertamento ordinario non è più consentito procedere ad ulteriori revisioni dei residui e del risultato di amministrazione al 31 dicembre del precedente esercizio.

Anche il riaccertamento straordinario è disposto con un'unica delibera di giunta ma, a differenza del riaccertamento ordinario, non sono ammessi provvedimenti di riaccertamento parziale. Il pagamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente è effettuato con le consuete modalità. I residui che sono stati già incassati, o pagati, prima del riaccertamento straordinario non sono più oggetto di reimputazione contabile in considerazione della loro esigibilità. La delibera che dispone il riaccertamento straordinario provvede anche alle variazioni del bilancio di previsione se già approvato, o al bilancio provvisorio in corso di gestione (compresi gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione e l'ammontare dei residui).

11.11 Il Rendiconto del Tesoriere - redatto sullo schema di cui all'allegato n. 17 - ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando quindi, distinti per residuo e competenza, gli incassi e i pagamenti registrati dal tesoriere.

A tal fine il conto del tesoriere espone solo i totali dei titoli e delle missioni, e non anche il totale generale delle entrate e delle uscite in quanto il conto del tesoriere non ha l'obiettivo di evidenziare l'equilibrio della gestione di competenza.

La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale dei titoli e delle missioni e non con riferimento al totale generale delle entrate/uscite, che comprende gli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di amministrazione/disavanzo, sui quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione/pagamento:

Si rappresenta, inoltre, che l'eventuale conciliazione per totale generale delle entrate/uscite non risulterebbe possibile, in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni del "fondo pluriennale vincolato", effettuate dopo la chiusura dell'esercizio. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".

11.12 A seguito della contestuale approvazione del rendiconto e del riaccertamento straordinario, al tesoriere, unitamente alle variazioni degli stanziamenti del bilancio in corso di gestione, è trasmesso sia l'elenco dei residui definitivi iniziali

(corrispondente ai residui finali del rendiconto 2014), sia l'elenco dei residui risultanti dal riaccertamento straordinario, riferiti al 1° gennaio 2015.

APPENDICE TECNICA

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

L.P. 19-7-1990 n. 23

Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 31 luglio 1990, n. 35.

Capo I-bis ⁽¹³⁶⁾

Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione"

Art. 39-quater

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di questo capo disciplinano l'affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento ivi compresi quelli a società e a soggetti imprenditoriali sempreché le caratteristiche dell'incarico non comportino l'applicazione delle disposizioni del capo I in materia di acquisto di beni e di fornitura di servizi.
2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione.
3. Le disposizioni di questo capo si applicano anche agli incarichi affidati dagli enti funzionali della Provincia, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano.
4. Per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e pe. il ricorso alle funzioni notarili si applica la presente legge, escluso questo capo ⁽¹³⁷⁾.
5. Rimane fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti per l'affidamento di incarichi per l'esercizio di pubbliche funzioni o per incarichi di pubblico servizio, per l'esecuzione di lavori pubblici, per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per le attività di comitati e organi collegiali comunque denominati ^{(138) (139)}.

(136) Capo aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 24 ottobre 2006, n. 9.

(137) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.P. 28 dicembre 2009,

n. 19.

(138) Comma così modificato dall'*art. 45, comma 2, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.*

(139) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, della L.P. 24 ottobre 2006, n. 9.*

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

L. 24-12-2003 n. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

(commento di giurisprudenza)

3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e all'articolazione su più sedi dell'attività didattica.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonché l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologica e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente ⁽⁵⁵⁾.

3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche l'interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e attività.

4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo possono promuovere accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per l'attuazione delle politiche comunitarie e per l'internazionalizzazione delle imprese.
5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma «Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo», ai sensi della *legge 29 gennaio 2001, n. 10*, e dell'*articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128* ⁽⁵⁶⁾.
6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dell'*articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127*.
7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
8. Per l'anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
10. Ferma restando la disposizione di cui all'*articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese:
 - a) 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall'ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000;
 - b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003.
11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze e del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

12. Al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.

13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo 6 del Trattato Lateranense tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dalla *legge 27 maggio 1929, n. 810*, è autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità, i criteri e l'entità delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁵⁷⁾.

14. Per le finalità di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica, la Banca d'Italia trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalità e tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la stessa Banca d'Italia ⁽⁵⁸⁾.

15. Per le medesime finalità di cui al comma 14, all'atto del perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, l'istituto finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando il beneficiario, l'importo dell'operazione finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana.

16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76*, solo per finanziare spese di investimento ⁽⁵⁹⁾.

17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui,

- l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio ⁽⁶⁰⁾.

18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni ⁽⁶¹⁾;

h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione

L. 30-12-2004 n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne dà notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell'operazione
(62) (63)

(62) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi il comma 1-bis dell'art. 18, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68.

(63) Con *Comunicato 7 novembre 2005* (Gazz. Uff. 7 novembre 2005, n. 259) si è provveduto alla pubblicazione del fac-simile di comunicazione ai sensi di quanto disposto dal presente comma.



L. 31-12-2009 n. 196

Legge di contabilità e finanza pubblica.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

Titolo I

PRINCIPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Art. 1 *Principi di coordinamento e ambito di riferimento*

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. ⁽²⁾

2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni. ⁽⁴⁾

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. ^{(3) (5)}

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'*articolo 117 della Costituzione* e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'*articolo 120, secondo comma, della Costituzione*.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di

quanto previsto dai relativi statuti.

(2) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L. 7 aprile 2011, n. 39*, a decorrere dal 13 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima L. 39/2011*.

(3) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 16, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 7, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*.

(5) Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco di cui al *Comunicato 24 luglio 2010*, al *Comunicato 30 settembre 2011*, al *Comunicato 28 settembre 2012*, al *Comunicato 30 settembre 2013*, al *Comunicato 10 settembre 2014* e al *Comunicato 30 settembre 2015*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.Lgs. 12-4-2006 n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

(commento di giurisprudenza)

Art. 20. *Appalti di servizi elencati nell'allegato II B (artt. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995) ⁽⁹⁶⁾*

1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice.

(96) A norma dell' art. 33, comma 6, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, in via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al medesimo art. 33, i termini previsti dal presente provvedimento, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
